

## CLVII.

## TORNATA DELL' 8 APRILE 1911

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — Comunicazioni (pag. 4918) — Il Presidente commemora il senatore Frigerio (pag. 4918) Si associano il senatore Casana (pag. 4918) e il ministro della guerra (pagina 4919) — Nomina di Commissione (pag. 4919) — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 4919, 4942, 4954) — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare » (N. 378) — Osservazioni dei senatori Scialoja (pag. 4919) e Lucca, relatori (pag. 4919) — L'art. 1<sup>o</sup> è approvato con un emendamento proposto dal senatore Morandi (pag. 4920) e accettato, per l'Ufficio centrale, dal segretario senatore Mazzoni (pag. 4920) — Sull'art. 2 parlano i senatori Mangiagalli (pag. 4921), Morandi (pag. 4822), Tassi (pag. 4922), Malvezzi (pag. 4923), Mazzoni, segretario dell'Ufficio centrale (pag. 4924) e Lucca, relatore (pagina 4923) — L'art. 2 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Mangiagalli; e senza osservazioni è approvato l'art. 3 (pag. 4924). Sull'art. 4 parlano i senatori Mazziotti (pag. 4924), Mazzoni, segretario dell'Ufficio centrale (pag. 4924), Scialoja, relatore (pag. 4924) e Lucca, relatore (pag. 4925), e il ministro della pubblica istruzione (pag. 4925) — L'art. è approvato con due emendamenti (pag. 4925) — Si approva l'art. 5 con un emendamento del senatore Mazziotti (pag. 4926), accettato dal senatore Lucca, relatore (pag. 4926) — All'art. 6 propone un emendamento il senatore Mazziotti (pagina 4926) e il senatore Lucca, relatore (pag. 4927) lo accetta — Sull'art. 7 parlano i senatori Mazziotti (pag. 4927, 4929), Perla (pag. 4927), Cavasola (pag. 4928, 4930), Del Giudice (pag. 4929), Scialoja, relatore (pag. 4928, 4930) e il ministro (pag. 4927, 4930) — L'art. 7 è rinviato all'Ufficio centrale (pag. 4930) — L'art. 8 è approvato con un emendamento del senatore Righi (pag. 4930), dopo osservazioni del senatore Dini, dell'Ufficio centrale, Lucca e Scialoja relatori e del ministro dell'istruzione pubblica (pag. 4931); e senza osservazioni si approvano gli articoli 9 e 10 (pag. 4931) — Sull'art. 11 parlano i senatori Tassi (pag. 4932), Righi (pag. 4932), Del Giudice (pag. 4932), Tommasini (pag. 4932), Cavasola (pag. 4932), Mazzoni (pag. 4934) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 4932) — L'art. 11, emendato, è approvato (pag. 4934) — Parlano sull'art. 12 i senatori Mazziotti (pag. 4934) e Lucca, relatore (pag. 4936) e i ministri dell'istruzione pubblica (pag. 4935) e del tesoro (pag. 4935) — All'art. 13 fanno osservazioni i senatori Dallolio (pag. 4936), Malvezzi (pag. 4936), Cavasola (pag. 4937, 4939 4941), Chironi (pag. 4938), Mazziotti (pag. 4940), ai quali risponde il senatore Lucca, relatore (pag. 4938 4940, 4942) — L'art. 13 è approvato con un emendamento del senatore Malvezzi (pag. 4942); e senza discussione è approvato l'art. 14 (pag. 4942) — Si approva l'art. 15 con emendamenti dei senatori Del Giudice (pag. 4942) e Mazzoni (pag. 4943) accettati dal senatore Lucca, relatore (pag. 4943) e dal ministro (pag. 4943) — Sull'art. 16 parlano i senatori Del Giudice (pag. 4944) e Lucca, relatore (pag. 4944); sull'art. 17 i senatori Perla (pag. 4944) e Mazzoni dell'Ufficio

centrale (pag. 4945); sull'art. 18 i senatori Cavasola (pag. 4945), Lucca, relatore (pag. 4946) e il ministro (pag. 4945), e senza osservazioni si approva l'art. 19 — Sull'art. 20 parla il senatore Mazziotti (pag. 4946, 4947), cui risponde il ministro (pag. 4947); e si approva poi l'art. 21 (pag. 4948) — Parlano sull'art. 22 i senatori Dallolio (pag. 4948, 4952), Rattazzi (pag. 4950, 4952), i relatori senatori Lucca (pag. 4953), Scialoja (pag. 4925, 4953), e Mariotti G. (pag. 4950), e il ministro della pubblica istruzione (pag. 4949, 4953) — L'art. 22 è sospeso (pag. 4953) — Si approva, con emendamenti letti dal senatore Scialoja, relatore l'art. 7 che era stato sospeso (pag. 4953) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, del tesoro e dell'istruzione pubblica.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Comunicazioni.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti è pervenuto il seguente messaggio:

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di marzo 1911.

« Il Presidente  
« DI BROGLIO ».

Il ministro dei lavori pubblici scrive:

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di rimettere gli elenchi dei trasporti e prelevamenti di fondi eseguiti fra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio di questo Ministero durante il terzo trimestre dell'esercizio 1910-1911.

« Il ministro  
« E. SACCHI ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti ed al ministro dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

#### Commemorazione del senatore Frigerio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

La morte nella sera di ieri in Roma ci ha rapito il collega Giovanni Galeazzo Frigerio. Nato in Milano il 20 aprile 1841, allievo della

R. Scuola di Marina, salì tutti i gradi ed il più alto di Vice-ammiraglio finì di tenere nella Riserva navale.

Fece le campagne di guerra dell'indipendenza italiana, da quella del 1859 a quella del 1866; ed il suo valore militare meritò medaglia d'argento il 1860 nei fatti d'armi, che diedero la resa d'Ancona, ed altra il 1861 nel blocco e nella resa di Gaeta. Encomio del Ministero della Marina gli fu premio di condotta nella campagna d'America della R. nave *Staffetta*, affidata al suo comando dal 1877 al 1879.

Quanto valoroso nell'Armata, pregiato fu il Frigerio nell'amministrazione della marina, alla quale giovarono il suo senno, la sua esperienza, la sua rettitudine nella Direzione generale del Ministero per il personale ed il servizio militare, cui fu chiamato due volte, nel 1883 e dal 1890 al 1892.

Entrato in Senato per nomina del 4 marzo 1904, vi portò frequenza, prestando utile attenzione in particolar modo alle cose della marina. Volgiamo il nostro mesto pensiero alla sua salma con affettuoso vale alla sua anima. (*Approvazioni*).

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Degli eminenti meriti nel campo della Regia marina del compianto ammiraglio Frigerio e dei segnalati servizi da lui resi al paese ha già eloquentemente parlato il nostro illustre Presidente. Quindi nulla io potrei aggiungere alle sue efficaci parole. Ma siccome tra le qualità con le quali gli uomini attirano le più grandi simpatie bisogna certamente tener conto di quelle di indole morale, essendochè la cortesia dei modi e la cordialità dei rapporti personali dimostrano pure l'elevatezza del proprio animo, mi sia concesso di associarmi al

rimpianto espresso dal nostro illustre Presidente e sentito da tutto il Senato, perchè poche persone si distinguevano, per modi specialmente cortesi e per gentilezza d'animo, come il compianto ammiraglio Frigerio. La memoria di lui resterà perciò fra noi accompagnata da sincero e profondo rimpianto. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. A nome del Governo e dell'armata, in assenza del collega della marina, mi associo alle espressioni di profondo rimpianto testè pronunziate dall'illustre nostro Presidente e dal senatore Casana in memoria dell'ammiraglio Frigerio. (*Bene*).

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Siccome i funerali del compianto ammiraglio Frigerio avranno luogo in Roma, il Senato sarà rappresentato da una speciale Commissione. Estraggo perciò a sorte i nomi dei senatori che dovranno formare questa rappresentanza.

Sono sorteggiati i nomi dei senatori Lévi Ulderico, Ponzio Vaglia, Durante, Bodio, De Cesare, Paganini e Scaramella Manetti.

#### Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto Reale col quale viene ritirato il disegno di legge: « Aggiunta e varianti alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito » ed in suo luogo, presento altro disegno di legge per « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della fatta presentazione; il disegno di legge seguirà la procedura ordinaria degli Uffici.

TARDITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge sulla posizione ausiliaria, e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tarditi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PLACIDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLACIDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al museo zoologico della R. Università di Napoli per la istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel museo ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Placido della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

#### Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare » (N. 378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge riguardante: « Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare ».

Essendo ieri stata chiusa la discussione generale, passeremo ora alla discussione degli articoli.

Chiedo all'onor. ministro dell'istruzione pubblica se accetta che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

LUCCA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA, *relatore*. Prego l'on. Presidente di tener presente una aggiunta che, per errore tipografico, non è stata portata all'art. 1°. Essa è questa: « In ogni provincia deve essere istituita la Delegazione governativa per l'istruzione primaria e popolare ».

PRESIDENTE. Sta bene, si terrà conto di questa aggiunta.

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Poichè si comincia la discussione degli articoli di questo disegno di legge, io pregherei il Senato di voler consentire che alla fine della discussione sia dato

all' Ufficio centrale, d'accordo con l'onor. ministro, il mandato di rivedere e coordinare il complesso della legge, altrimenti potremmo incorrere nel rischio di fare qualche volta cosa disarmonica, tenuto conto dei numerosi emendamenti, che saranno probabilmente proposti.

Pregherei l'onor. Presidente di domandare al Senato se consente a questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Scialoja. Non essendovi osservazioni in contrario, tale proposta s'intende approvata.

Do lettura dell'articolo 1° con l'aggiunta, cui ha fatto cenno il senatore Lucca.

#### TITOLO I.

##### Ordinamento dell'Amministrazione scolastica provinciale per l'istruzione primaria e popolare.

###### Art. 1.

L'Amministrazione scolastica provinciale per l'istruzione primaria e popolare è costituita:  
dal Consiglio scolastico;  
dalla Deputazione scolastica.

In ogni provincia deve essere istituita la Delegazione governativa per l'istruzione primaria e popolare.

MORANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Alle lodi meritatissime date all'Ufficio centrale per la sua opera, io ne aggiungo un'altra, quella che ben gli spetta, per aver curato anche la forma del disegno di legge.

Questa sua cura m'incoraggerà a proporre altre lievissime modificazioni, di questo genere: cinque o sei in tutto. E la prima riguarda precisamente il primo articolo.

Nel titolo della legge è detto benissimo: «Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare». Ma la parola *elementare* in parecchi articoli si muta in *primaria*, di maniera che in alcuni di essi uno straniero, per esempio, si troverebbe impacciato, e potrebbe credere che «primaria» fosse cosa diversa da «elementare».

Io quasi mi vergogno di parlare di queste piccole cose, ma se esse sono piccole per se

stesse, non sono piccole considerato lo stato generale della nostra lingua.

Il nostro vocabolario, lo diceva già ai suoi tempi Carlo Cattaneo, rappresenta la colluvie delle genti di Serse: se ne potrebbero fare tre lingue di popolo savio.

Ora la parola «primario», in questo senso, si è introdotta nella nostra lingua inutilissimamente, poichè possiamo sostituirla con altre parole. «Primario» poi, in italiano, significa «principale», il rovescio cioè di quello che gli si fa significare nel disegno di legge.

Si dirà che questa parola è oramai adottata dalla legislazione; osservo però che la legge Casati usa sempre le espressioni: istruzione elementare, scuola elementare, ecc.

Anche quella di *secondarie* detto delle scuole medie è un'altra parola sbagliata, contro la quale insorsero il Tommaseo, il Rigutini e tanti altri filologi nostri. Ora, mantenere parole simili, in una legge scolastica, produce quest'effetto ridicolo, che gl'insegnanti sono poi obbligati a correggerle ai loro scolari! D'altra parte, in alcune delle nostre leggi scolastiche c'è perfino il liceo-ginnasiale. Il ginnasio che diventa un aggettivo del liceo! Ve l'immaginate? È come dire: Impero d'Austria-ungarica, invece che d'Austria Ungheria.

Io credo pertanto che l'Ufficio centrale e il ministro vorranno accogliere questa proposta, come pochissime altre che farò, per rendere sempre migliore il disegno di legge.

MAZZONI, segretario dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, segretario dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale farà tesoro di tutte le osservazioni che con la sua sagacia e con la sua dottrina sarà per fare l'on. Morandi; e fin d'ora lo ringraziamo di questa prima osservazione che siamo ben lieti di poter subito accettare.

MORANDI. Grazie.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno richiede la parola, pongo ai voti l'art. 1 colla modificazione proposta dal senatore Morandi, cioè che invece di dire istruzione «primaria» si dica istruzione «elementare».

Chi approva questo articolo colla modificazione a cui ho accennato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 2.

Il Consiglio scolastico è composto di 15 membri:

1° il Regio provveditore agli studi;

2° due nominati dal ministro della pubblica istruzione tra persone residenti nella provincia che abbiano speciale conoscenza della istruzione elementare;

3° il direttore o un insegnante di scuola normale nominato dal ministro: nella provincia che manchi di scuola normale, il capo o un insegnante ordinario di scuola media, nominato dal ministro;

4° l'ispettore scolastico addetto all'ufficio provinciale scolastico;

5° il direttore delle scuole elementari del comune capoluogo della provincia;

6° due insegnanti elementari che abbiano conseguita la stabilità nell'ufficio e insegnino da almeno un quinquennio nelle pubbliche scuole, eletti dagli insegnanti delle scuole elementari della provincia;

7° un rappresentante della provincia, eletto dal Consiglio provinciale;

8° un rappresentante del comune capoluogo della provincia, eletto dal Consiglio comunale;

9° un rappresentante del gruppo dei comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, eletto dai rispettivi Consigli comunali;

10° quattro rappresentanti del gruppo dei comuni che hanno le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico provinciale, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

Nelle provincie che non abbiano comuni di cui al n. 9, il numero dei rappresentanti comunali di cui al n. 10 è di 5.

Il Consiglio provinciale e i Consigli comunali hanno la facoltà di scegliere i loro rappresentanti fuori del proprio seno.

Al Consiglio scolastico sono aggregati con voto consultivo per le materie di loro competenza:

l'ingegnere capo del Genio civile;

il medico provinciale.

I senatori del Regno e i deputati al Parlamento non possono far parte del Consiglio scolastico.

Il Consiglio scolastico è presieduto dal Regio provveditore agli studi; e si elegge il vicepresidente e il segretario.

I membri del Consiglio scolastico rimangono in carica un quadriennio: si rinnovano per metà alla fine di ogni biennio; sono confermabili o rieleggibili.

Il turno di decadenza dei consiglieri nel primo biennio si determina per sorteggio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Le funzioni di consigliere scolastico sono gratuite; ai consiglieri che non risiedono nel comune capoluogo della provincia spetta, per le spese di viaggio e di soggiorno, l'indennità stabilita dal regolamento.

MANGIAGALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANGIAGALLI. Onorevoli colleghi. Mi limiterò a due brevissime osservazioni. L'onorevole Ufficio centrale ha, con un grande senso di opportunità e con un grande senso di praticità, notevolmente semplificata la costituzione del Consiglio provinciale scolastico, e di questo, a mio avviso, gli va data ampia lode. Mi permetto soltanto di dissentire sopra un punto, non sulla partecipazione, ma sul modo della partecipazione dell'elemento igienico sanitario. Il progetto ministeriale stabiliva che ne dovesse far parte un medico, membro del Consiglio provinciale sanitario, scelto dal Governo; l'Ufficio centrale vi ha sostituito il medico provinciale. Io ne ho ricercate le ragioni nella relazione, ma non sono riuscito a trovarle: sono forse riuscito a trovare una ragione opposta, perchè l'onorevole relatore dice di non aver tolto altri funzionari governativi, appunto per non sottrarli alle loro notevoli occupazioni. Ora, tutti sappiamo come i medici provinciali siano notevolmente oberati dalle loro funzioni attuali.

Ma badate che la sostituzione non è solo nominale, ma anche sostanziale, perchè nel progetto ministeriale l'elemento igienico sanitario vi aveva una parte integrante e voto deliberativo: nel progetto dell'Ufficio centrale invece il medico provinciale non vi avrebbe che un voto consultivo.

Ora, io sono convinto non solo della opportunità, ma della necessità che l'elemento sanitario nel Consiglio scolastico provinciale sia continuamente e attivamente rappresentato. I problemi scolastici si intrecciano e si compe-

netrano in modo così complesso coi problemi igienico-sanitari, che la presenza dell'elemento sanitario mi parrebbe necessaria. Basti indicare, ad esempio, tutte le scuole che abbiamo, specialmente nei grandi centri, dei granulosi, dei deficienti, ecc., per riconoscere la necessità di una continua vigilanza sanitaria nelle scuole, per tutelare l'igiene delle aule, l'igiene dei banchi, ecc. Ora, tutto ciò dimostra la necessità che l'elemento igienico-sanitario sia permanentemente rappresentato nel Consiglio scolastico provinciale.

Ad ogni modo, non faccio questione di persone, sia, come nel testo ministeriale, membro del Consiglio sanitario, sia medico provinciale, sia eventualmente ufficiale sanitario, mi pare opportuno che l'elemento igienico-sanitario abbia nel Consiglio scolastico provinciale parte integrale e voto deliberativo.

E vengo alla seconda osservazione; questa si riferisce al numero 5, il quale dice che farà parte del Consiglio scolastico provinciale il direttore delle scuole elementari del comune capoluogo della provincia. Ora, l'art. 42 accenna alla possibilità che nei comuni capoluogo di provincia, aventi più di 200 scuole, invece del direttore didattico vi sia un collegio di direttori, presieduto eventualmente dall'assessore della pubblica istruzione.

Questa istituzione del collegio dei direttori, che a mio avviso saggiamente è stata conservata, funziona, ad esempio, regolarmente e con soddisfazione di tutti a Milano. Come può essere applicata questa disposizione ai comuni di cui è parola nell'art. 42? Mi parrebbe perciò opportuno che questo comma accennasse a questa possibilità. Quindi io proporrei questa aggiunta: « o un direttore scelto dal collegio dei direttori fra i suoi membri nei comuni di cui all'art. 42 »; altrimenti in questi comuni la disposizione non potrebbe essere applicata. E ho finito.

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Io avevo osservato quello che osservava testè l'onor. Mangiagalli rispetto al n. 5 dell'art 2; ma mi spingerei a fare all'Ufficio centrale una proposta un po' più radicale, di tornare cioè puramente e semplicemente all'articolo del disegno del Ministero.

L'articolo dell'Ufficio centrale propone che i

due rappresentanti dei maestri siano eletti dai maestri stessi, il direttore invece non sia eletto, ma sia quello del capoluogo.

Questo produrrà evidentemente del malumore. I direttori diranno: perchè dare ai maestri il diritto di eleggere i loro rappresentanti, e obbligar noi ad avere come rappresentante precisamente quello del capoluogo? Accadrebbe, credo, il più delle volte, che lo eleggerebbero spontaneamente, ma è meglio lasciare questa spontaneità, piuttosto che forzarla.

Quindi per me è migliore l'articolo del ministro, e aggiungo che esso ha in suffragio suo anche la legge sullo stato giuridico degli insegnanti medi, per la quale i professori delle scuole pareggiate eleggono il proprio rappresentante nella Giunta del Consiglio superiore, i professori delle scuole governative i propri, e i capi d'istituto eleggono il capo d'istituto.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Io mi permetto di farmi eco, dinanzi al Senato, di un voto a riguardo della disposizione in esame stato espresso dall'Unione magistrale nazionale, perchè noi dobbiamo raccogliere tutte le voci e specialmente quelle della classe maggiormente interessata.

Questo voto è, e mi pare sia anche opinione del senatore Morandi, che si renda elettiva la rappresentanza dei direttori didattici, come avviene per quella degli insegnanti. Ad ogni modo, siccome non tutti i capoluoghi di provincia hanno un direttore generale didattico, e possono invece nello stesso capoluogo esservi parecchi direttori di pari grado, occorrerebbe in questo caso stabilire che il più anziano deve essere chiamato a far parte del Consiglio provinciale scolastico.

Per ciò che si riferisce a membri del Consiglio provinciale scolastico che possono essere scelti fuori del Consiglio comunale, sarebbe deplorabile limitarne la eleggibilità a coloro che sono eleggibili alla carica a consiglieri del comune, perchè coloro cui si contende legalmente l'ingresso al Consiglio comunale non debbono entrare a regolarne le scuole.

Io chiedo dunque se questi desiderata dell'Unione magistrale possono essere accolti, modificandosi di conseguenza in parte le disposizioni dell'art. 2 che abbiamo in esame, salvo, s'intende, il coordinamento invocato molto op-

portunamente dal senatore Scialoja, da demandarsi allo stesso Ufficio centrale dopo l'approvazione della legge debbono essere coordinate coll'insieme della legge per la sua euritmia.

LUCCA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal senatore Mangiagalli, e spera che vorranno aderire a questo emendamento anche gli altri senatori che hanno parlato su di esso. L'emendamento dice, che il direttore didattico debba essere eletto dal collegio di direzione, e siccome il concetto dell'elettività è già compreso appunto nell'emendamento dell'on. senatore Mangiagalli, spero che i due colleghi che hanno fatto proposte identiche, vorranno consentire con la proposta Mangiagalli, tanto più che c'è una ragione per la quale l'Ufficio centrale ha creduto di dover disporre che il direttore didattico del capoluogo, debba essere anche membro della Deputazione scolastica.

Come concetto credo che sia pratico, perchè si tratta di creare, quanto più possibile, dei rappresentanti nel capoluogo di provincia, per non distogliere quelli che sono occupati nei rispettivi comuni, dalle loro occupazioni, ed obbligarli a recarsi al capoluogo di provincia a disimpegnare le loro funzioni.

Per quanto si riferisce alla proposta relativa al sanitario, che deve far parte del Consiglio scolastico, debbo dichiarare che, anche per merito del senatore Tamassia dell'Ufficio centrale, si è largamente discusso l'intervento del sanitario in questo nuovo istituto.

Fino a che questo doveva essere permanente, il sanitario poteva anche essere un medico qualunque: ma ora, che abbiamo voluto che nessuno fosse distratto dalle proprie funzioni, dovendo esservi nel Consiglio provinciale un rappresentante dell'autorità sanitaria che conosca le condizioni di tutta la provincia, il medico comunale non è sufficiente, perchè egli può solo conoscere le condizioni sanitarie di un solo comune, mentre quello provinciale, per la sua funzione, deve conoscere le condizioni sanitarie di tutti i comuni della provincia. L'intervento del medico è specialmente necessario per quanto riguarda gli edifici scolastici, ed è quindi bene che, con voto consultivo, il medico provinciale sia sentito, tutte le volte che sarà necessario, dal Consiglio scolastico.

L'osservazione che ha fatto l'on. Tassi si riferisce alla memoria stata mandata ai signori senatori dall'Unione magistrale, ma questa memoria, prima che fosse stata mandata ai singoli senatori, è stata inviata anche ai membri dell'Ufficio centrale; noi abbiamo conferito coi rappresentanti di questa Unione magistrale, vagliandone tutte le osservazioni, tutte le proposte, accettando quelle che credemmo di potere accettare, senza aspettare che queste osservazioni fossero mandate ai singoli senatori.

Noi (e l'Ufficio centrale in questo si è trovato, come sempre, unanime, e lo diciamo una volta per sempre, poichè non c'è una disposizione in cui vi sia stato dissenso fra i commissari) noi abbiamo creduto che sia assai più liberale la disposizione generica ch'è stata adottata; si potrà trovare un eccellente consigliere provinciale anche tra chi eventualmente non fosse tra gli eleggibili a consigliere comunale. Quindi l'Ufficio centrale crede più conveniente mantenere la sua proposta come quella che è più liberale.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Mangiagalli, accettata dall'Ufficio centrale e dal ministro, consisterebbe in un'aggiunta al quinto capoverso delle parole: « o un direttore scelto dal collegio dei direttori fra i suoi membri, nei comuni, di cui all'art. 42 ».

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Mi sembrano superflue le parole « nei comuni di cui all'art. 42 ».

MANGIAGALLI. Accetto che si tolgano queste parole.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Mi faccio coraggio di domandare la parola per un'osservazione, che è veramente di ben poca importanza; ma, dopo quanto ha detto l'on. senatore Morandi, il quale raccomanda che questa legge sia scritta bene e chiaramente, mi faccio ardito di osservare che al secondo capoverso dove è detto « due nominati », ecc. bisognerebbe che si aggiungesse la parola « membri », dire cioè: « due membri nominati », come era scritto nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Quel « due » mi sa di secco e di rude.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Faccio osservare all'onorevole collega Malvezzi che l'art. 2 comincia con le parole: « Il Consiglio scolastico è composto di 15 membri »; quindi il sostantivo « membri » è già nelle parole precedenti; ma si potrà per chiarezza ripeterlo.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'articolo 2 con l'aggiunta proposta dal senatore Mangiagalli, accettata dal Governo e dalla Commissione, al quinto capoverso delle parole: « o un direttore scelto dal collegio dei direttori fra i suoi membri ».

Chi approva il complesso dell'articolo due, così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Consiglio scolastico si riunisce, entro il mese di maggio, in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio scolastico provinciale dell'esercizio finanziario dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Si riunisce, inoltre, ogni qual volta occorra, per iniziativa del provveditore agli studi, per deliberazione della Deputazione scolastica, o per domanda sottoscritta da almeno cinque consiglieri; nei due ultimi casi il Consiglio è convocato entro i dieci giorni successivi alla data della deliberazione o della domanda.

Il ministro della pubblica istruzione e la delegazione scolastica hanno la facoltà di promuovere la convocazione del Consiglio scolastico.

Il Consiglio è convocato dal provveditore agli studi, con avviso recapitato ai singoli consiglieri almeno tre giorni avanti il giorno stabilito per l'adunanza.

Per la validità dell'adunanza di prima convocazione occorre la presenza di almeno undici consiglieri; per la validità dell'adunanza di seconda convocazione basta la presenza di nove consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; le deliberazioni del Consiglio si pubblicano all'albo dell'Amministrazione scolastica provinciale.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il ministro della pubblica istruzione, di sua iniziativa o su proposta della Delegazione governativa, sentito il parere della Sezione della Giunta, di cui all'art. 76 della presente legge, ha la facoltà di promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio scolastico per gravi ragioni attinenti al funzionamento dei servizi.

L'Amministrazione scolastica della provincia è, in tal caso, affidata a un commissario nominato con decreto Reale.

Il Consiglio scolastico è ricostituito entro i tre mesi successivi alla data del decreto di scioglimento.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale relativamente a questo art. 4 propone ora, in via di revisione, di togliere le parole: « di sua iniziativa o su proposta della Delegazione governativa », parole che sembrano superflue, perchè il ministro naturalmente potrà prendere il provvedimento, di cui si tratta in questo articolo, sopra denuncia di qualunque autorità competente, quando ritenga la denuncia stessa corrispondente al vero. È perciò inutile di aggiungere che può sciogliere il Consiglio scolastico di sua iniziativa o su proposta della Delegazione governativa. Se la Delegazione governativa crederà che siano avvenuti fatti tali che richieggano lo scioglimento del Consiglio scolastico, potrà denunciarli al ministro, come qualunque altra autorità o qualunque altro cittadino, che riscontri gravi inconvenienti nell'amministrazione; al ministro spetterà poi di prendere gli opportuni provvedimenti.

MAZZONI, *segretario, dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Sempre a proposito di questo articolo 4, l'Ufficio centrale propone che dopo le parole: « sentito il parere della Sezione della Giunta », si aggiunga: « del Consiglio superiore della pubblica istruzione », perchè non è bene specificato nell'articolo di quale Giunta si intenda parlare.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. L'articolo 4°, di cui ora ci occupiamo, stabilisce che in caso di scioglimento



del Consiglio provinciale scolastico, l'amministrazione scolastica della provincia sia affidata ad un commissario Regio.

Ora, a titolo di chiarimento, desidererei sapere dall'Ufficio centrale quali saranno i poteri di questo Regio commissario.

Mi spiego. Siccome l'articolo 1° di questo disegno di legge stabilisce che l'amministrazione scolastica provinciale è composta da un Consiglio e da una Deputazione, in caso di scioglimento del Consiglio scolastico, il commissario Regio avrà i poteri del solo Consiglio od anche quelli della Deputazione scolastica?

Mi sembrerebbe necessario che questo punto della questione fosse meglio chiarito.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Dal momento che il capoverso dell'art. 4 stabilisce che in caso di scioglimento del Consiglio scolastico, al commissario, che sarà nominato con decreto Reale, sarà affidata l'amministrazione scolastica, è evidente, tenendo presente quanto dispone l'articolo 1 di questo disegno di legge, che questo commissario regio dovrà avere i poteri, tanto del Consiglio scolastico, quanto della Deputazione scolastica.

Non mi sembra perciò che su questa disposizione dell'art. 4 possano sorgere i dubbi cui ha alluso l'onor. senatore Mazziotti.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, a proposito dell'art. 4 che è ora in discussione, l'Ufficio centrale ha fatto due proposte. La prima consisterebbe nel togliere le parole: « di sua iniziativa o su proposta della Delegazione governativa ». La seconda consisterebbe invece nell'aggiungere dopo le parole: « sentito il parere della Sezione della Giunta » queste altre: « del Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Domando all'on. ministro della pubblica istruzione se acconsente a queste due modificazioni.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 4 con le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale ed accettate dal ministro.

#### Art. 4.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione della Giunta del Consi-

glio superiore della pubblica istruzione, di cui all'art. 76 della presente legge, ha la facoltà di promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio scolastico per gravi ragioni attinenti al funzionamento dei servizi.

L'Amministrazione scolastica della provincia è, in tal caso, affidata a un commissario nominato con decreto Reale.

Il Consiglio scolastico è ricostituito entro i tre mesi successivi alla data del decreto di scioglimento.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il Consiglio scolastico per quanto concerne tutti i comuni della provincia, colle sue deliberazioni provvede:

alla classificazione delle scuole;

agli atti opportuni per promuovere dalle autorità competenti i provvedimenti necessari per ottenere dai comuni che le trascurino l'adempimento delle prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti;

all'approvazione delle proposte presentate dalla Deputazione scolastica per la costruzione, il restauro, l'adattamento degli edifici e dei locali ad uso di scuola; delle quali determina l'ordine di precedenza e le trasmette alla Delegazione governativa per le deliberazioni definitive;

alle proposte delle assegnazioni da concedersi dallo Stato, ai sensi dell'articolo 33 della presente legge, per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico;

alla vigilanza sulle pubbliche scuole elementari e le istituzioni che hanno per fine la istruzione e l'educazione popolare, anche se costituite in ente morale con norme speciali e amministrazione propria, ferme restando, per le istituzioni pubbliche di beneficenza, le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390;

alla vigilanza sulle scuole elementari private:

all'approvazione dei regolamenti scolastici, deliberati dai comuni che provvedono all'amministrazione delle scuole elementari;

a tutte le altre attribuzioni relative all'istru-

zione primaria e popolare, deferite al Consiglio scolastico dalle leggi anteriori alla presente.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Desidererei proporre una semplice modificazione di forma alla prima parte dell'articolo 5, là dove dice: « Il Consiglio scolastico, per quanto concerne tutti i comuni della provincia, colle sue deliberazioni provvede ».

A me pare che questa espressione « colle sue deliberazioni » sia perfettamente inutile; si capisce che il Consiglio non può provvedere altrimenti che con le sue deliberazioni.

Inoltre osservo che invece di dire: « per quanto concerne tutti i comuni », si può dire più semplicemente: « per tutti i comuni ».

Proporrei quindi che la prima parte dell'articolo fosse così formulata: « Il Consiglio scolastico, per tutti i comuni della provincia provvede: ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa modificazione?

LUCCA, *relatore*. Non abbiamo difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Allora l'articolo resterà così modificato.

Pongo allora ai voti l'art. 5 con la modificazione proposta dall'onor. senatore Mazziotti e cioè dire nella prima parte: « Il Consiglio scolastico provvede per tutti i comuni della provincia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per quanto concerne i comuni che hanno le scuole dirette ed amministrate dal Consiglio scolastico, il Consiglio provvede alla gestione:

dei fondi e delle rendite comunque provenienti, destinate all'istruzione e all'educazione elementare e popolare tenendole separate dalle rendite delle istituzioni aventi un fine speciale che deve essere rispettato, salve, per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di beneficenza le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, numero 6972 e 18 luglio 1904, n. 390;

delle assegnazioni fatte dallo Stato alla provincia, dei concorsi, sussidi, rimborsi destinati all'istruzione e all'educazione elementare;

dei contributi della provincia e dei comuni determinati dalla legge e deliberati dagli enti locali a favore dell'istruzione e dell'educazione popolare;

delle tasse scolastiche e degli eventuali contributi versati dagli alunni.

Provvede inoltre:

all'approvazione del bilancio scolastico provinciale; degli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio; del conto consuntivo dell'esercizio finanziario che dovrà essere trasmesso, non più tardi del 31 ottobre, alla Corte dei conti per l'approvazione definitiva;

all'istituzione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, di scuole elementari, d'insegnamenti facoltativi e di scuole complementari;

alla nomina, la promozione, il trasferimento, il collocamento a riposo, il licenziamento degli insegnanti;

a tutte le altre attribuzioni, relative all'istruzione primaria e popolare, conferite al Consiglio comunale dalle leggi anteriori alla presente.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Alla prima parte di questo articolo debbo fare due osservazioni di mera forma. L'una riguarda la frase: « Per quanto concerne i comuni ». Essa mi sembra possa sostituirsi con quella più semplice: « per i comuni » come si è fatto nell'articolo precedente. L'articolo poi accenna ai comuni che hanno scuole dirette ed amministrate dal Consiglio scolastico. Fo osservare che della distinzione tra i comuni che conservano l'autonomia scolastica e quelli la cui amministrazione scolastica è affidata al Consiglio provinciale scolastico, non si è parlato né negli articoli precedenti né in questo. Se ne parla soltanto negli articoli 14 e seguenti. Mi sembra quindi che per la chiarezza dell'art. 3, bisognerebbe dire: « per i comuni che, giusta l'art. 14 e seguenti della presente legge, hanno le scuole dirette e amministrate dal Consiglio scolastico ». Propongo perciò che l'articolo sia modificato così.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa modificazione?

LUCCA, *relatore*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Allora se nessun altro chiede di parlare su questo articolo, lo pongo ai voti con la modificazione proposta dal senatore Mazziotti, e cioè dire nel primo comma: « Per i comuni che, giusta gli articoli 14 e seguenti della presente legge, hanno... », ecc.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 7.

Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, salvo quanto è stabilito nell'art. 51 della presente legge, è ammesso entro il termine di giorni 30 il ricorso al Ministero della pubblica istruzione.

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Mi duole di abusare della cortesia del Senato; ma il vivissimo desiderio di migliorare, anche nella forma, questo disegno di legge, mi rende ardito, a parlare. Qui veramente si tratta di una questione non solo di forma ma anche un po' di sostanza.

L'articolo, di cui ci occupiamo, stabilisce la facoltà del ricorso in via gerarchica al Ministero della pubblica istruzione contro le deliberazioni in genere del Consiglio scolastico ecc. Ora nell'art. 51 del Ministero, divenuto 52, nel disegno dell'Ufficio centrale, si parla dello stesso argomento, cioè del ricorso al Ministero della pubblica istruzione. Questo art. 52 comincia così: « Contro i provvedimenti dei Consigli scolastici per le nomine, le conferme, le promozioni, trasferimenti, il licenziamento e le punizioni disciplinari è ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione il quale deciderà sentito il parere della Sezione della Giunta.

« Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento ecc., non è ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza, ed eccesso di potere ».

Orà a me sembra che i due articoli stabiliscano la medesima cosa, cioè la facoltà del ricorso nel termine di 30 giorni, e che quindi, per evitare una inutile ripetizione convenga sopprimere l'art. 7, comprendendo la disposizione generale; che esso dà, nell'art. 52. Si po-

trebbe dire in questo che « contro tutte le deliberazioni del Consiglio scolastico, oltre quelle di cui si parla nel capoverso, sia ammesso il ricorso gerarchico nel termine di 30 giorni.

Proporrei quindi la soppressione dell'art. 7.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Io credo dannosa la soppressione dell'articolo 7, perchè le deliberazioni dei Consigli provinciali scolastici di cui si parla qui possono riguardare argomenti diversi dai provvedimenti disciplinari ed essere anch'esse suscettive di ricorso al Ministero; per esempio: gli opposti interessi dei comuni in rapporto alla distribuzione dei fondi disponibili, le questioni di classificazione delle scuole ed altri argomenti, che non è il caso di specificare. Certamente perciò vi saranno provvedimenti del Consiglio provinciale scolastico, diversi da quelli di carattere disciplinare e che potranno egualmente essere soggetti a ricorso. Nè mi parrebbe opportuno includere il concetto generale del ricorso contro le deliberazioni del Consiglio scolastico nell'art. 52, in quanto che quest'articolo fa parte di un titolo speciale che riguarda i « provvedimenti per maestri elementari e per direttori didattici », cioè di un titolo che riguarda unicamente lo stato del personale. Mi pare quindi che la sede della disposizione che sottopone in genere le deliberazioni dei Consigli scolastici al ricorso gerarchico sia proprio questa dell'articolo 7.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. La materia di cui trattano i due articoli è ben diversa, ed è bene che sia trattata in articoli diversi.

All'art. 7 si tratta propriamente dei rapporti esistenti fra il Consiglio provinciale scolastico e le amministrazioni comunali; la classificazione delle scuole, la distribuzione dei capitali destinati alla costruzione degli edifici scolastici, e anche molti altri argomenti di carattere puramente amministrativo. L'art. 52 tratta propriamente la materia disciplinare, la quale è soggetta, anche in sede di ricorso al ministro, e al parere della Giunta del Consiglio superiore. È una materia delicatissima, che fu studiata con molta attenzione e con molta serenità dall'Uf-

ficio centrale, e mi parrebbe pericolosa qualsiasi modificazione introdotta qui in modo affrettato, senza che siano stati distribuiti gli emendamenti, e l'Ufficio centrale abbia avuto il tempo di intendersi col ministro.

Prego pertanto l'Ufficio centrale ed il Senato di approvare l'art. 7 come è proposto. Vedremo all'art. 52 se sarà opportuna qualche modificazione.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. È evidente che la materia dell'art. 7 è molto diversa dalla materia dell'art. 52, e per conseguenza è bene tener distinti i diversi casi. Credo tuttavia che il richiamo fatto su questo articolo 7 non sia riuscito infruttuoso, perchè ha attirato l'attenzione dell'Ufficio centrale sopra due piccoli errori che si sono commessi. Prima di tutto bisogna sostituire la citazione dell'art. 52 a quella dell'art. 51, errore prodotto dalla variazione dei numeri nel coordinamento della legge; in secondo luogo bisogna stabilire l'inizio della decorrenza del termine dei trenta giorni per il ricorso al ministro della pubblica istruzione. Questo inizio sostanzialmente è già determinato in una disposizione dell'art. 3, che dice che le deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico, debbon essere affisse all'albo per la loro pubblicazione; ma non sarà male di richiamarlo nell'art. 7. Io credo dunque che l'articolo vada corretto sostituendo 52 a 51 e dicendo: « è ammesso entro il termine di giorni trenta dall'affissione della deliberazione... »

DEL GIUDICE. Dalla pubblicazione, come è detto nell'art. 3.

SCIALOJA, *relatore*. No, bisogna dire dalla affissione, perchè molte volte è sorta la questione, ove la pubblicazione sia fatta mediante l'affissione, se il termine decorre dal primo giorno dell'affissione o dall'ultimo; siccome l'affissione può durare per moltissimo tempo, può nascere questo dubbio.

Evidentemente bisogna stabilire che la decorrenza incominci dal primo giorno, senza dar luogo a questa questione che altre volte, in casi simili, si è presentata.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Mentre sono contento che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale abbia ri-

levato opportunamente la necessità della determinazione della decorrenza di questo termine per la presentazione dei ricorsi, non saprei vedere per quale ragione si avesse a derogare dalla norma generale per la fissazione del termine dalla comunicazione alla parte interessata. L'affissione all'albo del capoluogo di provincia non equivale alla notificazione obbligatoria alle parti che sieno all'estremo della provincia. Si capisce la decorrenza del termine dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per i provvedimenti di ordine generale; ma rispetto ai corpi locali che deliberano intorno a cose di interesse locale, il termine a ricorrere deve prendere partenza dal giorno della comunicazione agli interessati, allo stesso modo come nell'articolo 52 del progetto si stabilisce che il termine per ricorrere contro il provvedimento disciplinare prende data precisamente dal giorno della comunicazione. Perciò pregherei che si specificasse la decorrenza del termine, ed invece di dire: « dalla pubblicazione », si dicesse: « dalla comunicazione della deliberazione »; perchè altra cosa è la pubblicità del provvedimento e altra cosa è l'interesse dell'individuo a ricorrere.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. L'onorevole Cavasola non ha forse letto tutta la serie delle deliberazioni dell'art. 6 a cui l'art. 7 si riferisce. Sono deliberazioni d'interesse generale, che non si riferiscono all'interesse determinato di alcuna persona, salvo quelle relative agli insegnanti, delle quali parla espressamente l'art. 52, e di cui è fatta eccezione nell'art. 7. Le altre disposizioni si riferiscono alla formazione dei bilanci, alla distribuzione dei sussidi...

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. È lo stesso, anche quando si discuta di bilanci, quando nasca una contestazione sulla classificazione di una scuola. Le due parti in contrasto sono il Consiglio scolastico da una parte, che è l'autorità che determina, e il comune dall'altra che ha il suo interesse particolare legato a quella determinazione. Quando si tratta di distribuzione di sussidi l'interesse non è generale, ma di ciascuno cui tocca la sua parte di sussidio; quindi vi è

sempre un interesse che si individualizza, che ha bisogno di sapere da qual giorno decorra il suo tempo per ricorrere. Io desidero quindi che il termine utile sia, cioè il termine di 30 giorni liberi; e credo che sia bene di non derogare alla norma generale che vuole precisamente questo, che cioè ognuno abbia a sua disposizione i 30 giorni dalla comunicazione personale del provvedimento.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. Io vorrei pregare il senatore Cavasola di non insistere nella sua proposta, perchè realmente essa sarebbe fonte di molte difficoltà e contestazioni. Come ha osservato benissimo l'onor. Scialoja, qui si tratta di deliberazioni di ordine generale, le quali, solo indirettamente, possono colpire interessi individuali, e sarebbe allora assai difficile trovare il modo di notificare a tutti i possibili interessati le molte deliberazioni del Consiglio scolastico.

Se qualcuno ha interesse a reclamare contro una simile deliberazione trova certo facile modo di accertarsene e ricorrere nel termine abbatanza lungo stabilito dalla legge.

D'altra parte, è da notare che se si dovesse far partire il termine iniziale dal giorno della notificazione, bisognerebbe eseguirla a mezzo degli ufficiali giudiziari per togliere ogni dubbio sulla data della medesima.

Io credo, dunque, che la disposizione dell'articolo, con quella lieve modificazione suggerita dal collega Scialoja possa soddisfare tutti, anche gl' interessati.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io insisto più che mai precisamente perchè la risposta dell'onor. Del Giudice ha dimostrato che si è completamente fuori del vero.

Noi avremo due categorie di comuni rispetto alla scuola, cioè quelli amministrati dal Consiglio scolastico e gli altri amministrati da loro stessi: ed appunto perchè amministrano da sé le loro scuole non sono lontani dal caso, che sarà anzi frequente, che le disposizioni del Consiglio scolastico riguardino precisamente loro. E tali disposizioni non saranno di carattere generale: le deliberazioni del Consiglio sco-

lastico rispetto ai singoli comuni saranno eminentemente singolari. La difficoltà temuta dall'onorevole Del Giudice circa la comunicazione diretta agli interessati dei deliberati del Consiglio scolastico, non sussiste, perchè non si chiede affatto che debba fare una notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario.

Del resto si sa benissimo che tutte le comunicazioni amministrative si fanno per posta ed è dal giorno dell'arrivo della lettera che decorrono i termini; e solo nei casi di somma gravità, quando si voglia potere, all'occorrenza, far constare che il termine sia stato rispettato, si spedisce il provvedimento o il ricorso con lettera raccomandata e fa prova della data della comunicazione o della presentazione del ricorso la ricevuta della posta. Insomma io tengo molto a che ognuno possa ricorrere; e quando dico ognuno, intendo tanto l'individuo che l'ente interessato, i quali devono sapere da qual giorno decorra il loro termine.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. A me pare perfettamente giusto ciò che dice il collega senatore Cavasola.

Si è risposto dall' Ufficio centrale che le deliberazioni, di cui trattasi, sono di interesse generale e che quindi mancherebbe la persona o l'ente, cui possa farsi la comunicazione.

Ora questo non è esatto. L'art. 5 indica i vari argomenti cui possono riferirsi le deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico; e questi argomenti riguardano in massima parte i comuni che sono i veri interessati per la scuola.

Nell'art. 5, per esempio, si dice che il Consiglio scolastico « provvede alla classificazione delle scuole ». Qui vi è l'interesse del comune, perchè la classificazione sia fatta in un modo piuttosto che in un altro, e quindi l'interesse del comune a ricorrere, e la necessità che il provvedimento del Consiglio scolastico gli sia notificato.

Inoltre, secondo lo stesso art. 5, il Consiglio scolastico delibera « gli atti opportuni per promuovere dalle autorità competenti i provvedimenti necessari per ottenere dai comuni che le trascurino l'adempimento delle prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti ». Anche in questo caso i comuni possono avere interesse a ricorrere e quindi debbono avere comunicazione del provvedimento.

L'articolo stesso parla poi « dell'approvazione delle proposte presentate dalla Deputazione scolastica per la costruzione, il restauro, l'adattamento degli edifici e dei locali ad uso delle scuole ». In questi casi bisognerà parimenti notificare il provvedimento alle Amministrazioni comunali, per dare adito al ricorso.

Ecco una serie di casi contemplati dall'articolo 5, in cui abbiamo persone o enti ai quali il provvedimento dovrà essere notificato.

Non bisogna, del resto, illudersi sulla efficacia dell'affissione all'albo, perchè essa crea una presunzione che terrà raramente riscontro nei fatti. Chi va a leggere l'albo pretorio? Il far decorrere un termine da questa affissione significherebbe negare in sostanza agli interessati quel diritto al ricorso che la legge opportunamente sancisce.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Le osservazioni fatte dai colleghi Cavasola e Mazziotti mi persuadono che bisogna correggere l'art. 7 in un modo alquanto più profondo: bisogna distinguere le deliberazioni di ordine generale da quelle le quali possono concernere determinati enti o determinate persone. Converrà, per conseguenza, seguire nell'art. 7 la via che già si trova tracciata, per esempio, nella legge sul Consiglio di Stato, che distingue queste due categorie di provvedimenti; ammettendo che il termine parta dal giorno della pubblicazione, mediante affissione, per le deliberazioni d'ordine generale, e dalla data della notificazione fatta in forma amministrativa, per quelle deliberazioni, le quali direttamente concernono interessi particolari di determinati enti o di determinate persone.

Io non oserei improvvisare in questo momento la formula esatta per esprimere questo concetto; ma, se gli onorevoli colleghi sono d'accordo con me, si potrà formulare insieme l'emendamento, riservando la votazione di questo articolo emendato a più tardi.

CAVASOLA. Per conto mio, nessuno meglio del relatore è al caso di compilarlo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone di sospendere la votazione di questo articolo.

Acconsente il signor ministro?

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora si sospende la votazione di questo articolo e si passa alla discussione dell'art. 8 che rileggo.

#### Art. 8.

La Deputazione scolastica è composta di sette membri del Consiglio scolastico.

Sono membri della Deputazione scolastica:

- 1° il Regio provveditore agli studi;
- 2° uno dei consiglieri scolastici di cui al n. 2 dell'art. 2;
- 3° l'ispettore scolastico;
- 4° il direttore didattico;
- 5° due rappresentanti dei comuni di cui al n. 10 dell'art. 2;
- 6° uno degli insegnanti elementari.

I membri della Deputazione scolastica di cui ai nn. 2, 5, 6, sono eletti dal Consiglio scolastico; rimangono in carica per un biennio; sono rieleggibili.

La Deputazione scolastica è presieduta dal Regio provveditore agli studi; in caso di sua assenza, dall'ispettore scolastico.

Per la validità dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, è necessaria la presenza di cinque dei suoi componenti.

I membri della Deputazione scolastica i quali senza giustificare l'assenza, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive, sono dal Consiglio scolastico dichiarati decaduti dall'ufficio e immediatamente sostituiti.

RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI. Il comma quinto di questo art. 8 stabilisce, che per la validità dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, è necessaria la presenza di 5 dei suoi componenti. Ora, data la dizione dell'articolo, sembrerebbe che se i componenti presenti invece di 5 fossero 6 o 7 l'adunanza della Deputazione potrebbe non essere valida.

Allo scopo di evitare questo dubbio sull'interpretazione della disposizione io propongo che si aggiunga la parola « almeno » dopo la parola « cinque ».

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Quest'art. 8 stabilisce che i membri della Deputazione scolastica rimangono in carica per un biennio.

Ora, siccome anche altri degli enti che si costituiscono con questa legge rimangono in carica per un quadriennio essendo rieleggibili per metà alla fine del primo biennio, io non so comprendere per quali ragioni si debba seguire un sistema diverso per la Deputazione scolastica.

A me sembrerebbe opportuno che anche in questo caso si stabilisse che questo corpo rimane in carica per un quadriennio colla condizione di essere rieleggibile per metà dopo il primo biennio.

Ad ogni modo, me ne rimetto completamente agli onorevoli relatori che hanno studiato con tanta cura e con tanto amore tutte le questioni relative a questa legge.

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. L'onor. senatore Dini proporrebbe che anche la Deputazione scolastica, a simiglianza degli altri corpi che si istituiscono con questa legge, duri in carica un quadriennio e sia rieleggibile dopo il biennio. Assicuro l'onor. senatore Dini che vi sono state delle ragioni speciali che hanno indotto l'Ufficio centrale a seguire, per quanto riguarda la Deputazione scolastica, un sistema diverso da quello adottato per gli altri corpi. L'Ufficio centrale non ritiene perciò che possa accogliere la modificazione proposta dall'onor. senatore Dini.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *dell'Ufficio centrale*. Dopo le spiegazioni avute dall'onorevole senatore Lucca, non insisto nella mia proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Righi ha proposto al comma quinto di questo art. 8 si aggiunga la parola « almeno » dopo l'altra « cinque ».

Domando all'onorevole ministro ed all'Ufficio centrale se accettano la proposta fatta dall'onorevole senatore Righi.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di accettare la modificazione proposta dal senatore Righi al comma quinto di questo art. 8.

SCIALOJA, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Righi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 8 coll'emendamento proposto dal senatore Righi ed accettato dall'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro, e cioè di aggiungere al comma ultimo la parola « almeno » prima delle parole « cinque dei suoi componenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 9.

La Deputazione scolastica rappresenta il Consiglio e ne eseguisce le deliberazioni;

adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio scolastico cui nella prima adunanza ne spetta la ratifica;

prepara il bilancio provinciale, allegandovi, per chiarimento, il prospetto delle spese per ciascun comune;

provvede agli storni dall'uno all'altro capitolo degli stanziamenti del bilancio; ai prelievi dal fondo delle spese impreviste; alla preparazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario;

riferisce al Consiglio scolastico sulle proposte presentate dai comuni per la costruzione, il restauro, l'adattamento degli edifici e dei locali a uso di scuola; per i comuni che trascurino di provvedere di loro iniziativa alla regolare sistemazione degli edifici e dei locali a uso di scuola promuove dal Consiglio scolastico i provvedimenti opportuni;

delibera lo sdoppiamento delle classi e, sentito il comune interessato, l'assunzione temporanea degli insegnanti;

delibera sulle domande di congedo e di collocamento in aspettativa presentate dagli insegnanti;

vigila sull'andamento delle scuole; prepara gli atti e le proposte per le deliberazioni del Consiglio scolastico.

(Approvato).

#### Art. 10.

La Deputazione scolastica funziona da Consiglio di disciplina per il personale addetto alle scuole elementari dei comuni della provincia.



Alle adunanze del Consiglio di disciplina interviene, con diritto di voto, anche l'insegnante elementare membro del Consiglio scolastico che non fa parte della Deputazione scolastica.

(Approvato).

Art. 11.

Il Regio provveditore agli studi:

vigila alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio scolastico e della Deputazione scolastica;

ordina e cura il pagamento dello stipendio, degli assegni al personale addetto alle scuole, e delle spese deliberate dal Consiglio scolastico e dalla Deputazione scolastica;

ordina nei casi urgenti per ragioni sanitarie o per gravi motivi d'ordine interno, la immediata chiusura temporanea delle scuole e degli istituti di istruzione e di educazione elementare;

sospende, in via provvisoria nei casi di constatata gravità eccezionale, gli impiegati dell'ufficio, gli ispettori i vice-ispettori, i direttori didattici, gli insegnanti elementari delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico.

Dei provvedimenti ordinati per urgenza, il provveditore agli studi dà immediata partecipazione al presidente della Delegazione governativa; per quanto concernono il personale ne riferisce al Consiglio di disciplina per i provvedimenti definitivi.

TASSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TASSI. Ho chiesto la parola unicamente per proporre all'Ufficio centrale e all'onorevole ministro di sostituire nell'art. 11 al « provveditore » la « Deputazione scolastica ». Con l'articolo come è proposto si conferiscono al Regio provveditore agli studi delle facoltà disciplinari gravissime, che potrebbero essere precipitate o poco serene e foriere di danno non lieve nelle immediate conseguenze. Sarebbe quindi prudente lasciare alla Deputazione soltanto la facoltà di dare i provvedimenti, di cui si parla, perocchè dessa potrebbe disporre con più sicuro e illuminato criterio.

Nè si tema per l'eventuale urgenza dei provvedimenti, perchè la convocazione della Deputazione scolastica può sempre farsi in brevissimo termine.

Propongo quindi che invece di « Regio provveditore agli studi » si dica « la Deputazione scolastica vigila », ecc., a meno che della sua non convenienza vogliano convincermi l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro.

RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI. Mi pare che il penultimo comma dell'art. 11 consacri una certa inviolabilità per il personale inferiore; quel comma infatti enumera gli insegnanti, gli ispettori, i direttori didattici, ma non parla dei bidelli e degli impiegati. Mi pare che sarebbe bene aggiungere anche questo personale d'ordine e di servizio.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Vorrei fare un'osservazione, o meglio una contro osservazione a quella già fatta dal senatore Tassi. Questi ha osservato che le attribuzioni che con l'articolo 11 si conferiscono al provveditore agli studi sono forse soverchie, perchè nel penultimo comma dell'articolo stesso si dà a lui una facoltà di sospensione di varii funzionari dipendenti dall'ufficio scolastico. Il senatore Tassi vorrebbe sostituire in questa facoltà, abbastanza grave, al provveditore agli studi la Deputazione scolastica. Io non sono favorevole a questa sostituzione per questa ragione: guardando al modo come è composta la Deputazione scolastica, si vede che essa è un collegio nel quale oltre al provveditore che la presiede, entrano varii altri funzionari e tra questi l'ispettore scolastico, il direttore scolastico. Onde riuscirebbe assai malagevole l'esercizio di queste funzioni disciplinari che per avventura potrebbero essere rivolte precisamente contro un ispettore o un direttore scolastico; perchè il collega nella deputazione per ragione di solidarietà, si sentirebbe impacciato e poco libero nel dare il suo voto. Onde mi pare più razionale e semplice, lasciare questa facoltà al provveditore che è capo dell'Ufficio scolastico, e può meglio assumerne la responsabilità.

Aggiungo una lievissima osservazione di forma che riguarda l'ultimo comma. La frase « per quanto concernono », forse errore di stampa, converrebbe correggere in: « per quanto concerne ».

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'amico senatore Tassi ha terminato le sue osservazioni sui poteri che si conferiscono al Regio provveditore agli studi, dicendo: « a meno che mi si dimostri la convenienza di questa disposizione ».

La convenienza è intuitiva. Quando in una scuola avviene un fatto grave, il provveditore deve avere la responsabilità di provvedere immediatamente; lasciar trascorrere anche solo 24 ore a togliere la causa di un eventuale scandalo, io credo che sarebbe dannoso alla disciplina della scuola ed al concetto di Stato.

Creda l'onor. Tassi che i provveditori d'Italia non abusano del loro potere.

Uomini cresciuti nella scuola, non hanno l'abito dell'imperio: hanno verso il personale insegnante tutti i riguardi che questo si merita e molte volte hanno anche molto affetto per gl'insegnanti.

E poichè parlo dei provveditori, vorrei rispondere anche ad un'interrogazione che mi ha mosso ieri il senatore Dallolio. L'osservazione del senatore Dallolio potrebbe servire in parte di risposta al senatore Tassi.

La retta applicazione e l'efficacia di questa legge dipenderà soprattutto dall'opera dei provveditori. Perchè questi abbiano autorità e forza, è necessario siano scelti con criteri savi.

La legge non sarebbe applicabile e non darebbe i frutti che il Parlamento si aspetta, quando alla testa dell'amministrazione scolastica delle nostre provincie non vi fossero uomini di alto valore. Ed a questo soprattutto dovrà mirare il Ministero della pubblica istruzione. Ma gli uomini di valore devono sentire anche il senso della responsabilità. D'altra parte, se l'amico onorevole Tassi esamina l'articolo, vedrà che vi sono tutte le garanzie necessarie, poichè il provveditore, appena presa la deliberazione, ha l'obbligo di adunare immediatamente la Deputazione scolastica e di riferirne. Quindi non abbia timore: in Italia non si è mai abusato di atti di energia!

(Oh! Oh! - si ride).

Debbo rispondere poi ad una osservazione del senatore Righi, il quale dice: « perchè non si attribuisce al provveditore anche la facoltà

di sospendere il personale di servizio? ». Questo non è possibile, perchè il personale di servizio dipende dal sindaco ed è pagato e nominato dal sindaco. I bidelli sono nominati e dipendono dal comune. Il provveditore, allorchè rileva che la presenza di un bidello in una scuola può dar motivo ad inconvenienti, invita il sindaco a rimuoverlo.

RIGHI. Sarebbe bene dirlo.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non è necessario.

TASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Io mi dichiaro abbastanza soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Però mi richiamo ancora a quello che ho detto ieri; che cioè occorrerà (nonostante tutte le belle parole che il ministro ha pronunciate riguardo ai provveditori) di farne una cavata nuova, affinchè essi rispondano tutti degnamente alla loro delicata missione.

Solamente con una sapiente rinnovazione di personale, senza dannosi e compiacenti riguardi, i provveditori potranno darci quelle garanzie di opera veramente efficace che, in generale non affidano molto nell'ora che volge.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ho domandato la parola per due ragioni. Plaudo di gran cuore alle dichiarazioni fatte dall'onor. ministro e sono lieto che questa legge, da lui presentata, possa anche essere eseguita da lui, il quale ha manifestato un ordine di idee così alto, che dà garanzia di riuscire ad innalzare, come si deve, l'efficacia della scuola in Italia. E dopo ciò, poichè siamo entrati qualche volta in questioni di forma, proporrei che al comma 4° dell'articolo dove dicesi « sospende, in via provvisoria nei casi di constatata gravità », si sostituisse alla parola « constatata » la parola « riconosciuta ».

PRESIDENTE. Prego i signori senatori che propongono delle modificazioni di farle pervenire per iscritto alla Presidenza.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Ho chiesto la parola per una proposta tanto semplice, che credo non occorra scriverla. Io ritengo che abbia ragione il collega Tommasini nel dichiararsi non soddisfatto

dell'aggettivo « constatata », che potrebbe includere il concetto di verifiche e di accertamenti, ma non vorrei nemmeno il suo aggettivo. Mi pare che l'idea sarebbe chiara dicendo puramente e semplicemente « nei casi di gravità eccezionale », ecc. (*Approvazioni*).

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*.  
L'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Cavasola e propone di aggiungere alla parola « impiegati », la parola « inservienti », per dar ragione anche alla giusta osservazione del senatore Righi.

Il comma dovrebbe dire: « sospende, in via provvisoria, nei casi di gravità eccezionale, gli impiegati e gli inservienti dell'ufficio e delle scuole, gli ispettori », ecc.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 11 così modificato:

#### Art. 11.

Il Regio provveditore agli studi:

vigila alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio scolastico e della Deputazione scolastica;

ordina e cura il pagamento dello stipendio, degli assegni al personale addetto alle scuole, e delle spese deliberate dal Consiglio scolastico e dalla Deputazione scolastica;

ordina nei casi urgenti per ragioni sanitarie o per gravi motivi d'ordine interno, la immediata chiusura temporanea delle scuole e degli istituti di istruzione e di educazione elementare;

sospende, in via provvisoria nei casi di gravità eccezionale, gli impiegati ed inservienti dell'ufficio e delle scuole, gli ispettori, i vice-ispettori, i direttori didattici, gl'insegnanti elementari delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico.

Dei provvedimenti ordinati per urgenza, il provveditore agli studi dà immediata partecipazione al presidente della Delegazione governativa; per quanto concernono il personale ne riferisce al Consiglio di disciplina per i provvedimenti definitivi.

Lo pongo ai voti. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 12.

La Delegazione governativa è costituita:

1° dal prefetto della provincia;

2° da due rappresentanti del ministro della pubblica istruzione;

3° da un rappresentante del ministro del tesoro;

4° dal ragioniere capo della prefettura;

I delegati di cui ai numeri 2 e 3, sono nominati con decreto Reale; rimangono in carica per un quadriennio e sono confermabili nell'ufficio.

La Delegazione è presieduta dal prefetto; il quale la convocherà anche su richiesta di almeno due delegati.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Nell'articolo precedente, già votato, si dice che del Consiglio provinciale scolastico fanno parte di esso due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione scelti tra persone residenti nella provincia. Qui invece nell'art. 12, a proposito della Delegazione governativa non si usa la stessa locuzione; ma si dice semplicemente: « da due rappresentanti del ministro della pubblica istruzione ». Quindi il ministro potrà nominare a sua piena facoltà persone che risiedono nella provincia, o persone che non vi risiedono.

L'ufficio di componente della Delegazione governativa è assolutamente gratuito, non essendovi alcuna disposizione che conceda una retribuzione; una medaglia di presenza qualsiasi a favore dei componenti di questa delegazione. Si comprende da ciò che difficilmente il ministro potrebbe nominare persone che non risiedano nella provincia, perchè farebbe con ciò un brutto dono ad esse, obbligandole a recarsi al loro ufficio a proprie spese, e questo dono sarebbe certamente rifiutato.

Si dirà che la disposizione dell'articolo mette nella necessità il Governo di nominare persone residenti nella provincia; ma io rilevo che vi è un pericolo, e, dati alcuni precedenti non lieti della Minerva, certi pericoli possono facilmente verificarsi, cioè che un ministro, volendo beneficiare qualche funzionario, lo nomini suo rappresentante presso la Delegazione governativa. In questo caso il funzionario, oltre

allo stipendio, verrebbe ad avere l'indennità di missione corrispondente al suo grado e verrebbe a godere quasi di una sinecura.

Ora, ad evitare l'inconveniente, cioè che si facciano questi atti di favore che possiamo legittimamente temere per l'esperienza dei tempi trascorsi, io vorrei che l'on. ministro e l'Ufficio centrale consentissero ad una lievissima modificazione; cioè di aggiungere alle parole: « due rappresentanti del ministro della pubblica istruzione » queste altre: « residenti nella provincia ». La stessa aggiunta farei al n. 3 quando si parla di un rappresentante del Ministero del tesoro, perchè concorrono evidentemente le stesse ragioni. Anzi, a questo proposito, vorrei fare osservare che il rappresentante del ministro del tesoro è stabilito come componente della delegazione, per garantire gl'interessi dell'Erario; quindi occorre soprattutto una competenza finanziaria. Ora, non sarebbe bene di designare a far parte della Delegazione governativa, come rappresentante del ministro del tesoro, quei funzionari che abbiano una speciale competenza nella materia, e che già appartengono all'Amministrazione del tesoro, cioè i ragionieri-capi delle intendenze?

Noi abbiamo in ogni provincia un'intendenza, ed ogni intendenza ha un ragioniere-capo, che dipende direttamente dal Ministero del tesoro. Egli per la sua competenza è meglio in grado di garantire quegli interessi in vista dei quali l'art. 12 stabilisce un rappresentante della delegazione del Ministero del tesoro.

La mia proposta è questa: di aggiungere ai numeri 2 e 3 queste parole: « residenti nella provincia ».

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io accetto l'aggiunta: « residenti nella provincia », perchè risponde al concetto dell'articolo; non posso però approvare la motivazione dell'onorevole senatore Mazziotti.

Io non posso prendere atto della dichiarazione, che dal Ministero della pubblica istruzione si possano legittimamente temere atti di favore. Il Ministero della pubblica istruzione può avere attraversato un momento di burrasca, ma ora ha ripreso la sua vita normale, ed

io prego il Senato di prendere atto di questa mia assicurazione. (*Benissimo - Approvazioni*).

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Sono lietissimo delle dichiarazioni fatte dall'on. ministro, il quale può essere certo che nelle mie parole non era nulla di men che deferente e di cortese verso la sua persona. Egli regge il Ministero dell'istruzione con mente illuminata e con la stima e la fiducia di tutti.

È innegabile però che quell'amministrazione ha avuto negli anni precedenti alcuni periodi di disordine, i quali debbono renderci guar- dinghi.

Sono sicuro che atti di arbitrio e di favoritismo non potranno aversi durante l'amministrazione dell'on. Credaro, ma non farei certamente un contratto di assicurazione a tempo indefinito.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'onor. Mazziotti può accettare questo contratto di assicurazione. Io lo ringrazio delle parole benevoli rivolte alla mia persona; ma ritengo che esse debbano essere rivolte a tutti i funzionari dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io pregherei l'onor. Mazziotti di non insistere nella sua proposta di determinare quale debba essere il rappresentante del Ministero del tesoro, perchè è bene che in una materia di questa importanza il ministro del tesoro abbia la libertà di scegliere il suo rappresentante, anche in un funzionario che non sia il ragioniere-capo della provincia.

Prevedo che nella maggior parte dei casi il ragioniere-capo della provincia potrà essere il rappresentante del Ministero del tesoro, ma non mi sembra prudente vincolare il ministro.

PRESIDENTE. La proposta dell'onor. Mazziotti consisterebbe in questo, aggiungere ai numeri 2 e 3 le parole: *residenti nella provincia*.

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Per non improvvisare l'emendamento, io credo che il Senato possa in massima accettare il concetto espresso dal senatore Mazziotti, salvo poi a renderne conto particolare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Con questa intesa pongo ai voti l'art. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 13.

La Delegazione governativa, in conformità delle norme emanate dal ministro della pubblica istruzione:

approva e rende esecutorio al 1° luglio di ogni anno il bilancio provinciale deliberato dal Consiglio scolastico; cura che la copia del bilancio provinciale approvato sia trasmessa dalla Deputazione scolastica al ministro della pubblica istruzione entro il 15 luglio;

autorizza gli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio provinciale deliberati dal Consiglio scolastico e la destinazione dei fondi disponibili;

propone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, le assegnazioni da concedersi dallo Stato per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico;

propone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, la istituzione di scuole e il cambiamento di classificazione delle scuole esistenti quando producano aumento di spesa che sarà deliberata con decreto del ministro della pubblica istruzione, d'accordo col ministro del tesoro e con norme da stabilirsi con regolamento;

provvede d'ufficio, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, alla formazione dei progetti per la costruzione, il restauro, l'adattamento degli edifici e dei locali a uso di scuola, quando i comuni, nonostante l'invito della Deputazione scolastica, trascurino di provvedervi direttamente;

approva in via definitiva, sul parere conforme dell'Ufficio del Genio civile e del medico provinciale, i progetti e i preventivi della spesa per la costruzione, il restauro, l'adattamento degli edifici e dei locali in uso di scuola,

l'acquisto delle aree relative a la loro esecuzione secondo l'ordine di precedenza stabilito dal Consiglio scolastico per la esecuzione dei progetti, riferendone al ministro della pubblica istruzione, per la determinazione della quota sul fondo a disposizione da assegnarsi ogni anno alla provincia ai sensi dell'art. 21 della presente legge;

autorizza il prefetto a decretare, nei limiti della somma annua assegnata dallo Stato alla provincia, l'approvazione definitiva dei progetti e la esecuzione delle opere; comunica al ministro della pubblica istruzione il riparto fatto fra i comuni della somma assegnata dallo Stato alla provincia per la concessione a ciascuno di essi del mutuo da parte della Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 26 della presente legge;

adempie a tutte le altre funzioni che le sieno delegate dal Governo del Re.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho domandato la parola per un semplice schiarimento. Siccome questo articolo riguarda tanto i comuni che sono amministrati dal Consiglio scolastico, quanto quelli che hanno la libera direzione delle loro scuole, io intendo che il capoverso nel quale è detto: « Che la delegazione propone al ministro della pubblica istruzione a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico l'istituzione di scuole o il cambiamento di classificazione delle scuole esistenti quando producano aumento di spesa che sarà deliberata con decreto » ecc., si riferisca unicamente a quei cambiamenti che importino una nuova spesa a carico dello Stato. Questo è quello che ha voluto dire, credo, questo paragrafo, poichè non vi sarebbe ragione di far deliberare *con decreto del ministro dell'istruzione pubblica d'accordo col ministro del tesoro* l'istituzione di nuove scuole, o i cambiamenti di classificazione che non portassero nessun onere al bilancio dello Stato.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Vorrei fare una breve osservazione. A me sembra che in questo lunghissimo articolo 13 si contengano disposizioni che assai meglio starebbero nel regolamento. Infatti si legge che la Delegazione governativa, ecc.

« approva e rende esecutorio al 1° luglio di ogni anno il bilancio provinciale deliberato dal Consiglio scolastico, cura che la copia del bilancio provinciale approvato sia trasmesso dalla Deputazione scolastica al ministro della pubblica istruzione entro il 15 luglio ».

Ora, questa seconda parte a me pare che si dovrebbe rimandare al regolamento; così si otterrebbe anche una maggiore brevità nella dizione dell'articolo.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. A me dispiace di sollevare qui una questione alquanto d'ordine generale; ma francamente devo confessare che non riesco a rendermi ragione della creazione di questa Delegazione governativa presieduta dal prefetto. Il prefetto dal giorno che non è più il presidente del Consiglio provinciale scolastico...

Voci. Ma si tratta di cose già votate!

CAVASOLA. . . È vero, le abbiamo votate, ma ora si tratta di votare tutte le attribuzioni che dovrebbe esercitare quest'ufficio di delegazione governativa, ed è precisamente la lettura delle attribuzioni che mi persuade che abbiamo votato cosa superflua e completamente sproporzionata alla sua denominazione.

Il prefetto ha cessato di essere presidente del Consiglio scolastico, non ha più funzioni direttive nell'istruzione pubblica della provincia, non ha più nessuna ingerenza nella parte tecnica della pubblica istruzione. Questo si è voluto fare in base ad un criterio di decentramento nell'amministrazione scolastica. Io sono perfettamente tranquillo e soddisfatto di queste innovazioni. Ma perchè allora conservare al prefetto una serie di funzioni le quali sono immensamente inferiori a quelle dei corpi che si istituiscono con questa legge?

Questa è una contraddizione.

Questo articolo stabilisce che la Delegazione governativa approva e rende esecutorio al 1° luglio di ogni anno il bilancio provinciale deliberato dal Consiglio scolastico; cura che la copia del bilancio provinciale approvato sia trasmessa dalla Deputazione scolastica al ministero della pubblica istruzione entro il 15 luglio. Ma il bilancio l'approva già il Consiglio scolastico! Volete conservare al prefetto quella funzione vera di Stato, quell'atto d'imperio che consiste nel rendere esecutorio il bilancio ri-

spetto ai terzi, accordandogli la così detta mano regia? Io ci sto, ma allora si tratta di una funzione diversa, di una funzione personale propria del suo ufficio di prefetto. Che bisogno ha il prefetto per mettere il visto di esecutorietà, di essere confortato dal parere di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, che sono estranei completamente alla compilazione del bilancio, da un rappresentante del Ministero del tesoro e del suo ragioniere?

Confrontate le attribuzioni del Consiglio scolastico e della Deputazione scolastica e vedrete due organismi molto superiori per importanza di funzioni e per influenza diretta nell'amministrazione scolastica, al prefetto e alla Delegazione governativa.

Poi, la Delegazione governativa, secondo quanto dispone questo articolo, autorizza gli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio provinciale scolastico deliberati dal Consiglio scolastico e la destinazione dei fondi disponibili. Ma che bisogno c'è anche per questo di creare un terzo ufficio, una terza carica?

La Delegazione governativa propone al ministro della pubblica istruzione a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico le assegnazioni da concedersi dallo Stato per l'arredamento delle scuole e l'acquisto di materiale scolastico...

Per verità non mi sembra che ci sia bisogno di un terzo collegio per proporre al ministro ciò che ha deliberato il Consiglio scolastico!

Io penso che senza venir meno al rispetto che si è voluto usare al prefetto mantenendogli una qualche posizione nell'amministrazione provinciale scolastica, si possano portare quasi tutte o almeno le principali funzioni, assegnate da questo articolo alla Delegazione governativa, tra le attribuzioni ordinarie del Consiglio scolastico provinciale. È questo che fa tutto. Il prefetto metterà, se c'è bisogno, il visto di esecutorietà per dare la possibilità di riscuotere certi tributi e farà tutte quante quelle altre cose che rientrano nel suo ufficio di prefetto.

Mi pare quindi che, sebbene questa delegazione scolastica sia già stata votata, leggendo le attribuzioni che ad essa sono conferite, se ne riscontrino non poche di superflue da indurre a migliore esame di questo organismo.

CHIRONI. Domando di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Non credo che le osservazioni dell'on. senatore Cavasola siano tali da smuovere in questa parte fondamentale l'ordinamento generale del disegno di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato: e ch'è da augurarsi sia presto e compiutamente approvato.

Quest'ordinamento volle infatti ben distinguere e separare la parte o funzione puramente amministrativa da quella che più strettamente si riferisce alla parte o funzione propriamente didattica.

Ora, nella provincia l'autorità alla quale, secondo il disegno di legge, spetta il maggior compito di direzione e vigilanza in rispetto alle funzioni didattiche, è il provveditore degli studi; è perciò che gli si è data una notevole larghezza di attribuzioni, e più ancora giustamente ne avrà nei provvedimenti, cui accennò l'onor. ministro.

E, se al provveditore agli studi, e non al prefetto a cagion dell'azione sua politica, che può esser fatta prevalere sull'amministrativa, sono con provvida cautela, conferite queste attribuzioni in materia scolastica; è naturale che, pensando alla grande responsabilità ch'è attribuita al provveditore, il disegno di legge lo chiami a presiedere il Consiglio scolastico e la Deputazione scolastica: Consiglio e Deputazione sono gli organi che debbono specialmente provvedere al governo delle scuole, agli ordinamenti didattici curati secondo i bisogni dell'educazione civica ch'è il compito precipuo dell'istruzione elementare, secondo lo special fine del disegno di legge. Giustamente dunque si volle rilevare l'autorità del provveditore in quest'ordine di funzioni: e pur giustamente al prefetto, che è la prima autorità amministrativa della provincia, s'è dato l'ufficio di presiedere la delegazione governativa.

Perchè questa delegazione, istituita dall'Ufficio centrale con saggio criterio discentratore, ha funzioni soltanto amministrative, e delicatissime. E correttamente esplicando i criteri generali cui s'informa la struttura del disegno, posta la distinzione di funzioni e di uffici, la presidenza del Consiglio della Deputazione venne data al provveditore e non al prefetto, senza che si possa dire di menomazione dell'autorità a questo spettante. Si tratta di ufficio conferito secondo la competenza speciale delle varie au-

torità: e la diversa competenza giustifica al tutto l'attribuzione ordinata.

LUCCA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA, *relatore*. L'onor. senatore Cavasola, per avvalorare la sua tesi, ha sentito il bisogno di fermarsi a queste prime attribuzioni che sono quelle che, mentre sostanzialmente hanno efficacia non indifferente, non sono tali da diminuire l'autorità del prefetto. Prego l'onorevole senatore Cavasola di considerare quali funzioni sono attribuite non al prefetto, ma alla Delegazione governativa nei successivi comma. Ed a chi ha lasciato di sé una altissima tradizione di essere un prefetto di primo ordine, in tutte le provincie delle quali è stato a capo, io domando se egli non sarebbe stato felicissimo, allora, di avere la facoltà di potere, con un organo locale, risolvere tutte le questioni che si riferiscono agli edifici scolastici.

Ma, se la Delegazione governativa non avesse che questa facoltà di togliere alle provincie tutto quello che si riferisce agli edifici scolastici, avrebbe già una grande efficacia, ed il prefetto, che ne è presidente, avrebbe acquistato maggiore autorità nella provincia.

Ma non bisogna prendere alla lettera la disposizione che l'approvazione debba consistere in quel semplice visto che troppe volte hanno fino ad ora dovuto apporre i prefetti. Si è invece creduto di rialzare il prestigio del prefetto nelle provincie, ed è a questo scopo che si è voluto togliere al prefetto qualsiasi ingerenza nella parte didattica delle scuole; si è voluto cioè che il prefetto, il quale è l'unico funzionario che nella provincia rappresenti il potere centrale, avesse una maggiore autorità.

Si dice: il prefetto approva; ma è diminuire troppo un prefetto, una Delegazione stabilendo che debba solo approvare. Infatti, quando i prefetti e le Delegazioni debbono mandare la loro approvazione al ministro, debbono motivarla, e siccome qui, lo ripeto, non si tratta di questioni didattiche, appunto perciò l'Ufficio centrale si è fatto lo scrupolo di togliere alle Delegazioni governative qualunque attribuzione che potesse, anche lontanamente, aver tratto alla parte didattica, e mi pare che questa funzione di controllo che si dà alle Delegazioni scolastiche, e non già al prefetto, possa inferire a



questo istituto quella autorità che noi speriamo esso sia per avere.

Si parla da tutti, ed io credo ne abbia parlato anche il senatore Cavasola, della necessità di decentrare molte di quelle funzioni che ora ingombrano il Ministero. Ma se la prima volta che si tenta di fare qualche cosa di pratico in proposito, si viene a dire che si diminuisce l'autorità del prefetto, rappresentante del potere centrale nella provincia, mi pare che non si dica cosa completamente esatta, e che si contrasti ad un indirizzo nuovo che da tutti si è detto avrebbe reso più efficace l'opera delle Amministrazioni centrali. Non sarà inutile che il Senato porti nella legislazione italiana un indirizzo nuovo, che corrisponda alle moderne esigenze, ed elimini quelle lagnanze che rendono tante volte l'Amministrazione centrale poco simpatica alle vittime che sono alla periferia.

Io credo che l'Ufficio centrale, facendo quello che ha fatto, e mettendo in essere una disposizione riguardante tutte le facoltà che possono essere conferite alle Delegazioni scolastiche, abbia, per la prima volta, mosso un passo, e non un piccolo passo, in quella via del decentramento che da tutti si desidera.

E creda pure l'onor. Cavasola che ciò che ha fatto l'Ufficio centrale lo ha fatto perchè nell'animo suo vi era un preconcetto solo, quello di rialzare il rappresentante del Governo nella provincia. Quindi, io credo che, dando al prefetto questa facoltà, dopo avergli tolta la presidenza del Consiglio scolastico, si farà cosa utile al buon andamento dell'amministrazione della scuola ed anche della provincia.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io debbo essere stato molto infelice nell'esprimere il mio pensiero ed ho per conseguenza subito un richiamo al rispetto di principi generali ai quali sono stato sempre devoto in vita mia e che questa volta pare io abbia voluto contrastare. Io ero molto lontano dal fare una difesa qualunque dell'antico ufficio del prefetto in materia scolastica. Forse si potrebbe dire, come di tanti altri istituti ed in tanti casi, se l'avessero esercitata con maggiore energia non sarebbe capitato loro di perdere quell'attribuzione, dato che io fossi convinto, e non lo sono, che le funzioni scolastiche

dovessero rimanere ai prefetti. Questo però mi pare risultasse abbastanza chiaro dalla soddisfazione mia che io ho dichiarato completa, rispetto alla formazione nuova del Consiglio provinciale scolastico, con la presidenza affidata organicamente al provveditore agli studi, vero capo dell'istruzione primaria in provincia.

Dunque io non ho lamentato affatto e non era nel mio sentimento e nel mio pensiero, di lamentare la decapitazione del prefetto rispetto al Consiglio scolastico. Ma le argomentazioni del mio carissimo amico Lucca, che sento volentieri anche quando mi critica a torto, secondo me, non mi hanno potuto convincere; perchè le altre funzioni che io non ho letto e che sono enumerate qui, spettano al prefetto principalmente per le attribuzioni che sono proprie dell'ufficio e del grado che egli ha nell'amministrazione pubblica per l'esecuzione delle leggi speciali o in relazione ed in armonia a quelle leggi. Ma è una cosa molto diversa approvare il progetto di un edificio scolastico da costruire, dal trasmettere in gran pompa al Ministero della pubblica istruzione, coll'aiuto di una delegazione appositamente creata, il bilancio che ha approvato il Consiglio scolastico e sul quale, volere o no, egli non ha alcuna ingerenza! Potrà fare delle proposte al ministro contro la deliberazione, ma lui, il bilancio non lo può toccare, nè io desidero che lo possa toccare. Ora io sono quanto il mio amico Lucca, favorevole al decentramento, ma non capisco il decentramento accompagnato dalla creazione di nuovi uffici inutili o superflui, o che siano una ripetizione di quello che già fanno altri uffici. Questo non l'intendo, non lo capisco; quindi non so perchè volendo decentrare invece di due si creino tre uffici.

Io credo e ripeto che parecchie delle funzioni che sono qui attribuite alla Delegazione governativa potrebbero essere riunite a quelle del Consiglio provinciale scolastico, che funzionerà meglio di quello che funzionasse il Consiglio scolastico passato. Lo desidero e lo spero, anzi confido che così sarà. Ma non credo che vi sia bisogno di creare una delegazione scolastica, un ufficio collegiale permanente, terza ruota del carro, per dare l'approvazione nei riguardi igienici alle scuole, perchè questo compito spetta al prefetto per l'attribuzione che gli viene dalla legge sulla sanità, dalla

legge sull'igiene pubblica degli abitati e degli edifici. Non vi è bisogno della Delegazione scolastica, nemmeno per approvare i progetti degli edifici. Deconcentrate pure ed io applaudirò, ma senza creare delegazioni apposite, con attribuzioni superflue. Ancora per i progetti: si potrebbe, per esempio, volere una Commissione presieduta dal prefetto, formata di volta in volta da un rappresentante l'elemento igienico, che potrebbe essere il medico provinciale, o un professore di igiene se c'è Università nella provincia, e da un tecnico, senza creare un ufficio permanente con due rappresentanti dell'istruzione pubblica, con un rappresentante del tesoro che non ci ha niente a che vedere, col ragioniere-capo.

Prego pertanto l'Ufficio centrale di considerare senza prevenzione queste mie osservazioni di ordine generale, che forse avrebbero trovato sede più opportuna nella discussione generale, e di cercare, senza guastare l'economia della legge, di ridurre d'assai questo ufficio di cui io non vedo la necessità.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Io non concordo nel pensiero espresso dall'onor. collega Cavasola relativamente alla Delegazione provinciale scolastica. È già stato osservato che, con l'articolo 12, il Senato ha deliberato di costituire le Delegazioni scolastiche, ed è naturale che una volta che le abbiamo istituite dobbiamo dare ad esse alcune attribuzioni. Quindi approvato l'art. 12, non può non votarsi un altro articolo in cui siano stabilite le attribuzioni del nuovo ente.

Il collega Cavasola dice che queste attribuzioni potrebbero in gran parte essere deferite al prefetto. Ciò non mi sembra utile. Si tratta di funzioni che è bene siano affidate ad un ente diverso dall'autorità politica, per impedire che la politica s'infiltri anche in provvedimenti i quali hanno stretta e diretta attinenza con la scuola.

L'art. 13 inoltre indica attribuzioni che non sussistono nella legislazione attuale. Per esempio, quella di: « Autorizzare gli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio provinciale scolastico ». Il bilancio provinciale scolastico è stato creato proprio con questa legge, che stabilisce un ordinamento del tutto diverso dall'attuale. Per conseguenza nelle leggi

vigenti non vi può essere facoltà del prefetto circa un bilancio che non esisteva ».

Ed è anche chiara l'opportunità di non affidare al prefetto le altre attribuzioni. Cito quella compresa nello stesso articolo: « Proporre al ministro della pubblica istruzione, le assegnazioni da concedersi dallo Stato per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico ». Anche questa attribuzione è utile sia affidata alla Delegazione governativa, nella quale vi è non solo la competenza in materia scolastica, ma anche la garanzia degli interessi del pubblico erario, i quali debbono avere la maggiore importanza, trattandosi di una legge che può arrecare le più gravi conseguenze finanziarie.

Ma, oltre di questo, io volevo richiamare l'attenzione dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale sopra due capoversi di questo articolo 13, nei quali si provvede ai progetti e ai preventivi della spesa per la costruzione, il restauro, e l'adattamento degli edifici e dei locali ad uso di scuola.

Questi progetti sono redatti dall'Ufficio del Genio civile, e debbono essere soggetti ad approvazione. Ma nella legge sono chiamati ad approvarli definitivamente nello stesso tempo due autorità diverse, ciò che non è nè logico, nè regolare. Infatti un capoverso dice che la Delegazione scolastica *approva in via definitiva*, sul parere dell'Ufficio del Genio civile ecc. i progetti e i preventivi della spesa ecc., il capoverso seguente dice: « autorizza il prefetto a decretare, nei limiti della somma annua assegnata dallo Stato alla provincia, l'*approvazione definitiva dei progetti* e la esecuzione delle opere.

Dunque due approvazioni definitive di questi progetti; una della delegazione, l'altra del prefetto; e l'una o l'altra, io dico, due sono superflue nè regolari.

Credo quindi che la Delegazione debba dare soltanto un parere; e che l'approvazione definitiva debba essere riservata al prefetto.

LUCCA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA, *relatore*. Al senatore Cavasola mi limiterò a fare una semplice osservazione.

Egli dice che noi abbiamo creato delle nuove funzioni per istituire la Delegazione; ma queste sono funzioni che la legge, come era stata pre-

sentata, erano demandato al ministro. La facoltà che ha la Delegazione di approvare, rendere esecutori i bilanci, vuol dire semplicemente questo: che invece di mandare al Ministero della pubblica istruzione i 69 bilanci provinciali, che contengono i bilanci di 8400 comuni, il lavoro viene fatto presso le diverse amministrazioni provinciali. Deve anche notarsi che questo lavoro, qualora fosse demandato, come ho detto, tutto al ministro della pubblica istruzione, non sarebbe possibile esaurirlo nel brevissimo tempo che intercorre tra la fine ed il principio dell'anno scolastico. (*Interruzione dell'onor. Cavasola*).

Ed allora se siamo d'accordo e non vi è nessuna ragione di dissenso, passo ad altro argomento,

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore Lucca di parlare al Senato e non all'onor. Cavasola.

LUCCA, *relatore*. Ha ragione ed obbedisco.

Non è esatta poi l'interpretazione che si dà alle due attribuzioni contenute nei comma 6 e 7 di questo articolo. Queste attribuzioni sono entrambe necessarie e non sono niente affatto una duplicazione.

Nella prima parte si demanda al Ministero la determinazione della somma complessiva per quello che occorre onde determinare la quota che sul canone annuo deve essere assegnata alla provincia. Quando, in base ai progetti, il ministro avrà scelto quello che crederà preferibile, e avrà determinata ogni anno la somma che si deve stabilire per ogni provincia, allora interviene una funzione evidentemente ed esclusivamente deliberativa: approva e autorizza. Ma la Delegazione non lo può fare finchè il Ministero non avrà determinato la quota complessiva.

Sono funzioni, come si vede, assolutamente distinte e non si sono confuse, perchè l'Ufficio centrale ha ritenuto che l'una e l'altra siano eminentemente necessarie.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onor. senatore Cavasola che questa sarebbe la terza volta che egli parla sullo stesso argomento. Ad ogni modo, se non si fanno osservazioni, gli concedo facoltà di parlare.

CAVASOLA. Ringrazio l'on. Presidente della sua condiscendenza per avermi nuovamente con-

ceduto la parola e lo assicuro che non ne abuserò.

Io voglio soltanto mettere in chiaro questo punto di dissenso fra me e l'on. Lucca.

LUCCA, *relatore*. Non tra lei e me, ma tra lei e l'Ufficio centrale.

CAVASOLA. Ma il ragionamento lo ha fatto lei.

RATTAZZI. Lo ha fatto però a nome dello Ufficio centrale, a nome di tutti.

CAVASOLA. Io confuterò il suo ragionamento nei termini stessi coi quali ella lo ha esposto.

Approvo perfettamente che non vengano spediti al Ministero tutti i 69 bilanci dei diversi Consigli provinciali d'Italia affinché essi siano approvati dalla autorità centrale, ma non credo per questo necessario creare un organo collegiale apposito per rendere esecutori questi stessi bilanci in provincia.

Voci. Ma questo è stato già approvato ed è inutile tornarci sopra.

CAVASOLA. Se l'Ufficio centrale che ha avuto l'iniziativa di questa proposta, ha creduto di creare un corpo a sé, a somiglianza della Giunta provinciale amministrativa rispetto ai bilanci comunali, io pongo la questione di principio, vale a dire se ricorra nel caso analogia di condizioni, perchè vi sia bisogno della funzione di tutela che la legge comunale assegna alla Giunta provinciale amministrativa. Capisco la collegialità e la deliberazione collegiale, capisco la Giunta che sta da sé e che funziona con autorità propria per la revisione dei bilanci dei comuni; ma là non si tratta di rendere esecutoria la deliberazione del comune; è un esame di merito di tutto il bilancio quello che spetta alla Giunta provinciale, con facoltà date dalla legge, che si estendono alla possibilità di fare modificazioni e stanziamenti di ufficio.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAVASOLA. A ciò non corrisponde al compito assegnato alla Delegazione governativa tanto diverso da quello della Giunta provinciale e non vedo la ragione di un organo apposito per quella funzione dimezzata.

Nel mio concetto, il semplice riscontro di legalità spetta e può tornare al prefetto per vedere se gli stanziamenti del bilancio scolastico corrispondano alla legge dalla quale traggono origine ed in questo caso concedere l'esecutorietà.

Io non discuto del decentramento, ma del mo-

come si vuole far funzionare la Delegazione governativa.

**Presentazione di disegni di legge  
e di una relazione.**

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare al Senato il disegno di legge, ora approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del R. decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie ed autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici.

Pregherei il Senato, data la natura del disegno di legge, di consentire che questo passi alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro fa domanda che questo disegno di legge sia, per il suo esame, deferito alla Commissione di finanze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

LEVI CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI CIVITA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Modificazioni di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Levi Civita, della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola elementare e popolare ».

**Ripresa della discussione.**

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Ho dimenticato di dare risposta ad una osservazione dell'onor. Dalloio sull'art. 13, dove è detto che « la Delegazione governativa propone al ministro della pubblica istruzione la istituzione di scuole, il

cambiamento di classificazione delle scuole esistenti quando producono aumento di spesa che sarà deliberata ». S'intende che l'aumento di spesa riguarda la somma consolidata, e quando porti aumento a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 13 nel testo che ho letto con la modificazione del senatore Malvezzi al primo comma, che è la seguente: « approva e rende esecutorio del 1° luglio di ogni anno il bilancio provinciale deliberato dal Consiglio scolastico da trasmettersi in copia entro il 15 luglio al ministro della pubblica istruzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

**Art. 14.**

I comuni capoluogo di provincia, i comuni capoluogo di circondario provvedono a norma della legge e dei regolamenti all'amministrazione delle scuole elementari.

Per tutti gli altri comuni della provincia, l'amministrazione delle scuole elementari è affidata al Consiglio scolastico.

(Approvato).

**Art. 15.**

I comuni capoluogo di circondario hanno la facoltà di rinunciare all'amministrazione delle scuole elementari e di chiedere, al ministro della pubblica istruzione, entro i due anni successivi alla presente legge, che, a tutti gli effetti di questa legge, l'amministrazione delle scuole sia assunta dal Consiglio scolastico.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Io vorrei pregare il Senato di considerare se il termine di due anni posto in questo art. 15 non sia troppo breve, perchè i comuni, capoluoghi di circondario, possano seriamente far uso di quella facoltà contenuta in esso.

Se non erro, questa disposizione dell'art. 15 non si trova nel progetto originario, come fu presentato all'altro ramo del Parlamento, e fu una disposizione inserita durante la discussione avvenuta nella Camera dei deputati. Ora a me sembra che il termine di due anni sia troppo breve. I capoluoghi di circondario debbono,

entro i due anni, risolversi ad abbandonare la gestione diretta delle loro scuole ed affidarla al regime speciale creato da questa legge. Ora, è una facoltà che, per essere esercitata seriamente e con perfetta cognizione di fatto che la giustifichi, richiede un termine alquanto più lungo. Infatti, la ragione vera per la quale un comune possa desiderare il passaggio delle sue scuole sotto il regime del Consiglio scolastico provinciale, è evidentemente d' indole economica. Se le condizioni della finanza lo permettono, il comune vorrà sempre continuare a tenere sotto di sé le sue scuole; ma se le sue finanze saranno molto gravate, potrà avere, invece, interesse a liberarsi della gestione diretta, per godere dei vantaggi consentiti dalla legge.

Ora, fissare il termine di due anni vuol dir questo: che il comune dovrà decidersi dal giorno in cui entra in vigore la legge, e la sua decisione sarà determinata unicamente dalla condizione economica in cui si trova attualmente. Mentre, al contrario, aumentando questo termine, per esempio, raddoppiandolo, come a me sembra conveniente, si darebbe agio al comune di far uso della suddetta facoltà in base ad una esperienza più larga. E l'economia della legge non rimane punto alterata, portando il termine da due a quattro anni.

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. L' Ufficio centrale si associa alla proposta del senatore Del Giudice e spera che l'onor. ministro voglia accettarla.

Evidentemente, era indispensabile fissare un termine, perchè lo Stato ha bisogno di sapere, nel più breve tempo possibile, quale sia la somma consolidata da versare nelle Casse provinciali.

L' Ufficio centrale, ripeto, accetta la proposta fatta dall'onor. senatore Del Giudice di portare il termine a quattro anni, e spera che l'on. ministro non avrà alcuna difficoltà ad aderire a questa modificazione, la quale non tocca in nessun modo quello che è l'organismo generale della legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi dispiace di non poter accogliere per intero la proposta fatta dall'onor. senatore Del

Giudice ed accettata dall' Ufficio centrale. Io sarei disposto invece a portare questo termine ad un triennio; e ciò per una ragione speciale.

Come il Senato sa, questa legge dev' essere eseguita entro un triennio; ora è bene che, a triennio compiuto, lo Stato possa far tutto il suo bilancio; altrimenti non si troverebbe in condizione di poter chiudere i conti.

Io prego quindi l'onor. Del Giudice di voler modificare in questo senso la sua proposta.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE, *dell' Ufficio centrale*. Dopo le spiegazioni che l'onorevole ministro ha voluto fornirmi, ben volentieri aderisco alla sua preghiera, modificando appunto nel senso da lui indicato la mia proposta di emendamento a questo articolo.

MAZZONI, *segretario dell' Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell' Ufficio centrale*. Propongo si dica: « entro un triennio dalla pubblicazione della legge ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l' art. 15 con la modificazione proposta dall'on. ministro e dall' Ufficio centrale.

#### Art. 15.

I comuni capoluogo di circondario hanno la facoltà di rinunciare all'amministrazione delle scuole elementari e di chiedere, al ministro della pubblica istruzione, entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, che, a tutti gli effetti di questa legge, l'amministrazione delle scuole sia assunta dal Consiglio scolastico.

Chi approva questo articolo, così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell' art. 16, che rileggo:

#### Art. 16.

I comuni che ai sensi della presente legge non hanno l'amministrazione delle scuole elementari, hanno la facoltà di chiedere, entro due anni dalla promulgazione della presente legge, di essere autorizzati ad amministrarle direttamente.

L'autorizzazione potrà essere concessa ai comuni che, a giudizio del Consiglio scolastico, hanno adempiuto da almeno cinque anni consecutivi tutte le prescrizioni della legge e dei regolamenti scolastici; se la percentuale degli analfabeti del comune accertata col censimento dell'anno 1911 risulterà non superiore al 25 per cento della popolazione dai sei anni in su.

Nonostante l'autorizzazione ottenuta, l'amministrazione delle scuole di detti comuni è riassunta dal Consiglio scolastico se l'amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il comune deve versare alla tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, è liquidato computando, a carico del comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Consiglio comunale in più del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Prego il Senato di voler tener conto della correzione di due errori d'indole puramente tipografica che sono incorsi nella stampa del primo comma di questo articolo 16.

Innanzitutto, alla parola « promulgazione » bisogna sostituire la parola « pubblicazione »; in secondo luogo alla fine del primo comma bisogna aggiungere la chiusa dell'art. 3 del progetto di legge ministeriale e cioè la frase seguente: « conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla presente legge ».

DEL GIUDICE, *dell'Ufficio centrale*. Anche qui ho chiesto la parola per una ragione analoga a quella che mi ha mosso a parlare sull'art. 15. Desidererei che il termine di due anni fosse aumentato a tre. Si darebbe così più largo campo a che i comuni potessero provare l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge per poter assumere l'amministrazione diretta delle loro scuole. Propongo quindi che invece di dire: « entro due anni » si dica: « entro un triennio ».

LUCCA, *relatore*. Accettiamo che questo termine venga aumentato ad un triennio.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto anch'io questa modificazione e l'aggiunta indicata dall'onor. Lucca.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare rileggo il primo comma dell'art. 16 con le modificazioni proposte:

#### Art. 16.

I comuni che, ai sensi della presente legge, non hanno l'amministrazione delle scuole elementari, hanno la facoltà di chiedere entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, di essere autorizzati ad amministrarle direttamente conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla presente legge.

Il resto è identico al testo già letto.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 17.

Il comune che ha le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, versa annualmente alla tesoreria dello Stato:

1° l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative per stipendii, aumenti sessennali e miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, gratificazioni, assegni ordinarii di qualsiasi natura al personale insegnante, ammontare liquidato e consolidato nella somma corrispondente allo stanziamento complessivo maggiore iscritto per le suddette spese nel bilancio comunale degli anni 1910 e 1911;

2° l'ammontare delle quote dei contributi dovuti dal comune e stanziati nel bilancio dell'anno 1910 per le scuole iscritte al Monte pensioni a norma della legge 5 luglio 1908, n. 374.

Pei comuni, i quali all'attuazione della presente legge non abbiano in tutto od in parte iscritte le loro scuole al Monte pensioni, il contributo liquidato a norma del presente articolo si aumenterà dell'ammontare del contributo al Monte per le scuole esistenti e non iscritte al 31 dicembre 1911 man mano che le scuole stesse si andranno inscrivendo al Monte pensioni.

PERLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. Nella formula dell'articolo 12, come fu votata dalla Camera dei deputati, era stabilito che i comuni soggetti all'amministrazione



dei Consigli provinciali scolastici avrebbero dovuto versare annualmente alla tesoreria dello Stato l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative che negli ultimi bilanci fossero a loro carico per stipendi ed altre competenze non solo riguardo al personale insegnante, ma anche riguardo a quello direttivo.

Questa disposizione non era che l'esplicazione del concetto fondamentale della legge, secondo il quale si è inteso consolidare la spesa attualmente a carico dei comuni pel mantenimento delle scuole elementari, facendo sì che i comuni non dovessero soggiacere ad ulteriori aggravii, ma curando al tempo stesso che nessuna parte delle somme oggi destinate al servizio di tali scuole venisse sottratta ai bilanci delle nuove amministrazioni scolastiche. Invece, secondo la formula che ci viene proposta dall'Ufficio centrale, i comuni sarebbero obbligati a versare in una somma consolidata soltanto i fondi che attualmente si trovano destinati agli stipendi e agli altri assegni del personale insegnante...

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Si tratta di uno sbaglio tipografico.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Sono lieto di poter rispondere subito che noi avevamo sempre adoperato la parola « insegnante » comprendendo in essa tutto il personale sia direttivo sia insegnante.

Poi abbiamo ristabilito a bella posta le parole: direttori e direttivo. In questo articolo ci è sfuggito di fare tale modificazione, alla quale ripariamo subito proponendo che ove si dice: « al personale insegnante » si dica invece « al personale direttivo ed insegnante ».

PERLA. Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17, con la modificazione proposta dall'Ufficio centrale e cioè di aggiungere le parole *direttivo ed*, dopo la parola *personale*.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.  
(Approvato).

Art. 18.

Al comune spetta:

fornire i locali idonei e sufficienti al numero delle classi esistenti e per le scuole ele-

mentari diurne, serali o festive che saranno gratuite;

provvedere al riscaldamento, la illuminazione, il servizio, la custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari;

fornire l'alloggio agli insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente alla pubblicazione della presente legge; ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della presente legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo opportuno che rimanga negli atti la spiegazione della frase « per tutte le scuole elementari », ch'è stata introdotta dall'Ufficio centrale d'accordo col ministro. Avviene che alcuni comuni si rifiutano di fornire il locale, l'illuminazione, il riscaldamento, i registri e tutto quello che occorre per le scuole serali.

Talvolta queste non si poterono aprire per la cattiva volontà dei comuni. Dicendo « per tutte le scuole elementari », intendiamo che l'obbligo del comune, che riguarda le scuole diurne, si intenda esteso alle scuole serali e alle scuole festive. E questo sarà dichiarato ancora meglio nel regolamento.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io crederei, poichè si tratta di un precetto oneroso che sarebbe meglio lo mettestimo addirittura nella legge; tanto più che io nella mia esperienza ricordo che una volta le scuole serali furono abolite proprio per ordine superiore e non furono più permesse in molti luoghi dove c'erano e funzionavano bene. Mettiamolo dunque nella legge; e resti così stabilito che le scuole serali e festive sono obbligatorie.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io allora proporrei questa aggiunta:



« .... degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, *comprese le serali e le festive* ».

LUCCA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 18 con l'aggiunta al secondo comma: « *comprese le scuole serali e le festive* ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 19.

Il servizio di tesoreria per l'amministrazione scolastica è fatto dalla sezione della tesoreria provinciale alla quale il comune versa i contributi di cui all'art. 17, con le norme stabilite dal regolamento.

A garanzia del versamento sono applicabili le norme privilegiate stabilite a favore del Monte pensioni per la riscossione dei contributi di cui nell'articolo 12 del testo unico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97.

(Approvato).

#### Art. 20.

Lo Stato contribuisce alle spese per le istituzioni scolastiche amministrate dal Consiglio scolastico:

1° con il concorso stabilito dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798;

2° con i concorsi e rimborsi stabiliti dalla legge 8 luglio 1904, n. 407;

3° con i concorsi e rimborsi stabiliti per le provincie meridionali dalla legge 15 luglio 1906, n. 383;

4° col rimborso totale della spesa per stipendi ed assegni e quote di contributo al Monte pensioni per tutte le scuole che dovessero essere istituite pei bisogni dell'istruzione elementare e popolare;

5° col rimborso della spesa per gli aumenti di stipendio, indennità e quote di contributo al Monte pensioni stabilite dalla presente legge.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. La Commissione d'inchiesta sul Ministero della pubblica istruzione constatò giustamente, nel suo ponderoso lavoro, che l'Amministrazione, per liquidare i contributi dovuti dallo Stato ai comuni, aveva dovuto trasfor-

marsi in una vera azienda contabile. Tutti infatti ricordano come queste numerose liquidazioni rendessero necessario un lavoro continuo, non solo da parte dell'Amministrazione centrale, ma anche degli enti provinciali; e dessero luogo ad un notevole ritardo; tanto che spesso i comuni non potevano provvedere ad inevitabili esigenze dei loro bilanci, per mancato pagamento dei contributi dello Stato. Anche i documenti parlamentari che si riferiscono a questo disegno di legge hanno dimostrato il gravissimo inconveniente.

Constatate le difficoltà ed il disagio che derivava da questa condizione di cose, la Commissione d'inchiesta rimproverava in termini molto severi al Ministero dell'istruzione pubblica di non aver provveduto ad eliminare quelle complesse liquidazioni, consolidando in una cifra fissa il contributo annuo dello Stato ai comuni.

La Direzione generale dell'istruzione primaria, rispondendo alla Commissione d'inchiesta, fece notare che, il Ministero della pubblica istruzione si era trasformato in una azienda contabile, non certo per colpa dei funzionari, ma per effetto delle leggi che il Parlamento aveva votate.

E si giustificò pienamente dai rimproveri che le erano stati mossi, dimostrando che allo stato delle cose non era possibile di provvedere ad un consolidamento, perchè si trattava di cifre variabili di anno in anno, e che neppure si poteva sostituire al sistema vigente quello di una percentuale fissa.

Ora la condizione delle cose è alquanto cambiata. Noi per effetto di questa legge consolidiamo il contributo dei comuni; i quali non pagheranno in avvenire, se non quello che hanno pagato nell'ultimo esercizio secondo una disposizione testuale della presente legge; tutto il resto che occorrerà per la scuola sarà a carico dello Stato.

In vista di questa nuova condizione di cose, per cui il debito dei comuni è consolidato in una cifra fissa e inalterabile, e tutto il di più va a carico dello Stato, io vorrei sapere dall'onor. ministro se non sia possibile ora addvenire a quel consolidamento che prima non si poteva conseguire.

Non mi nascondo le molte difficoltà che si oppongono a questo consolidamento, ma com-

prendo d'altra parte che si avrebbe grande semplificazione nei servizi del Ministero ed un grande risparmio di lavoro e di spesa, se si potesse consolidare anche il contributo dello Stato, almeno fino a quando la presente legge andrà in vigore, salvo quegli aumenti che possano derivare dalla legge medesima, e dalle sue disposizioni circa gli aumenti di stipendi e di scuole.

È una semplice raccomandazione che rivolgo all'onor. ministro; e sono sicuro che egli, penetrato della necessità di semplificare i servizi dell'amministrazione cui presiede, vorrà dare opera con tutto il suo buon volere e con l'amore, che professa vivissimo per la cosa pubblica, affinché si ottenga un risultato che risparmierebbe un ingente lavoro, una grave spesa ed una perdita di tempo.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'onor. Mazziotti ha rimproverato il ritardo che il Ministero dell'istruzione pubblica pone al pagamento dei contributi dovuti ai comuni.

Per semplice schiarimento, debbo dire che questi ritardi dipendono da molteplici cause. I segretari comunali molte volte fanno attendere per lunghissimi mesi le tabelle al Ministero, o le mandano sbagliate, obbligando il Ministero a restituirle. Gli uffici dei provveditori, che devono verificarle, esistono soltanto di nome attualmente, perchè ci sono dei provveditori che debbono farsi da scrivere, anzi ve ne sono di quelli che debbono perfino recarsi ad impostare le lettere. Quando la pratica viene al Ministero, si fa il possibile per sbrigarla presto. In seguito, essa va alla Corte dei conti, e la Corte dei conti molte volte ha avuto dinanzi a sé montagne di mandati, che certamente non potevano essere ammessi a registrazione in brevissimo tempo; ma di tutti questi ritardi si tiene sempre solo ed unico colpevole il Ministero della pubblica istruzione.

L'onor. Mazziotti può esser certo che, se noi adottassimo il sistema svizzero (ed io l'ho detto più volte), sarebbe molto meglio. Nella Svizzera la Federazione dà a ciascun comune un tanto per abitante, secondo che il comune si trovi in montagna od in pianura, secondo che si

tratti di una grande città industriale o meno; insomma, secondo il suo grado di ricchezza, stabilisce la quota per abitante. S'intende che fare il conto di lire 1 o di 75 o di 50 centesimi per abitante è cosa molto spiccia.

Io ho chiesto ai funzionari dell'Amministrazione, se sia possibile in Italia introdurre lo stesso sistema; ma la perequazione porterebbe un grande aumento di spesa allo Stato. Non si potrebbe togliere a quelli che hanno di più della percentuale; e per portare gli altri alla stessa altezza, lo Stato dovrebbe aumentare di molto il suo contributo.

Io credo che, per l'avvenire, questo sistema di pagamento sarà molto semplificato; pei comuni ci sarà una spesa fissa, ma lo Stato dovrà seguire necessariamente il movimento della popolazione scolastica e dei crescenti bisogni dell'istruzione. Quando in un comune apparirà la necessità di fondare nuove scuole, è naturale che lo Stato dovrà aumentare la spesa; un consolidamento non è possibile in questo senso; toccherà allo Stato seguire lo sviluppo dell'istruzione popolare in Italia, ed è questo lo spirito della legge: « l'istruzione popolare viene considerata un grande interesse di Stato ». La maggiore spesa dovrà quindi essere addebitata allo Stato.

Nullameno delle sagge osservazioni dell'onorevole Mazziotti io terrò molto conto. Posso però dire al Senato che, in quanto al pagamento dei contributi dello Stato verso i comuni, il Ministero dell'istruzione fra un mese o poco più potrà essere al corrente. I comuni che oggidì sono creditori dello Stato sono pochi, ed in gran parte sono creditori, perchè non hanno mandato le tabelle in tempo ed in perfetta regola.

L'amministrazione lavora con molto impegno a soddisfare questo suo obbligo.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Io ringrazio l'onor. ministro dei chiarimenti e delle dichiarazioni che egli ha fatto molto opportunamente.

Egli ha fatto bene a difendere l'Amministrazione, cui meritamente presiede, da appunti e da rimproveri che ingiustamente gli si erano mossi nel pubblico.

Tutti ricordiamo la famosa frase « Minerva non paga ». Il ministro ha voluto rispondere a

me, quasi che io avessi formulato questo rimprovero...

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.  
No, no.

MAZZIOTTI. ...Io ho solo chiarito i fatti; non ho inteso fare alcun appunto al ministro; sapevo che la responsabilità di questi ritardi non dipendeva esclusivamente dal Ministero ma da quegli altri uffici a cui ha accennato l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 20 nel testo che o letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 21.

I contributi dello Stato sono versati a semestre anticipato.

Nel primo anno successivo alla attuazione della presente legge, le quote di contributo dello Stato sono calcolate sulla base della liquidazione fatta al comune nell'anno nel quale l'amministrazione delle scuole è assunta dal Consiglio scolastico.

Negli anni successivi le anticipazioni semestrali sono fatte sulla base della liquidazione dell'anno precedente, salva, per ciascun anno, la liquidazione definitiva.

Entro l'anno 1915 il Governo del Re presenterà un disegno di legge per alleviare gli oneri finanziari dei comuni, che conservino la direzione ed amministrazione delle scuole elementari, in relazione agli oneri rimasti a carico dei comuni, per le cui scuole elementari la direzione e l'amministrazione sono affidate al Consiglio scolastico, e per ovviare alle maggiori sperequazioni dei contributi consolidati.

(Approvato).

#### Art. 22.

La provincia provvede i locali destinati per il Consiglio, per la Deputazione e per l'ufficio scolastico provinciale, ove non possa provvedervi lo Stato con stabili demaniali.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Io richiamo l'attenzione del Senato sulla disposizione di questo articolo, la quale è, veramente, in contraddizione col concetto generale che informa tutta questa legge.

Questa legge infatti s'informa a questo duplice concetto: di avocare in qualche modo allo Stato una grande quantità di scuole elementari e di sgravare gli enti locali dagli oneri che oggi risentono per queste scuole. Questo sgravio anzi non si limita a quei comuni, i quali avranno le scuole amministrate dal Consiglio scolastico provinciale, ma si estende anche a quei comuni i quali conservano l'amministrazione delle loro scuole; e noi abbiamo votato testè un articolo, il quale contiene una disposizione di grandissima importanza, che implica una responsabilità non lieve per il Governo; perchè, in virtù di esso, entro l'anno 1915, il Governo è impegnato a presentare un disegno di legge per alleviare l'onere finanziario dei comuni che conservino l'amministrazione delle loro scuole, il che implica la risoluzione del gravissimo problema della riforma tributaria, per quanto riguarda specialmente gli enti locali. Dico che questo art. 22. è in contraddizione col concetto informatore della legge, perchè addossa le spese dei locali per il Consiglio, per la Deputazione scolastica e per gli uffici scolastici provinciali, alle provincie, nel momento precisamente in cui il provveditore non rimane più un funzionario dell'ufficio provinciale, ma diventa un funzionario autonomo, un rappresentante diretto del ministro dell'istruzione al quale — è stato dichiarato anche in questa seduta dal ministro ed io lo ringrazio di aver fatta questa dichiarazione che attendevo da lui e della quale era sicuro — al quale si vuole accrescere autorità. Adesso il provveditore fa parte dell'ufficio della prefettura ed occupa nella prefettura quel pochissimo spazio che le esigenze del servizio e la generosità del prefetto gli concede; domani avremo il provveditore a capo del Consiglio scolastico, della Deputazione scolastica, con un ufficio proprio, come è detto in un articolo successivo di questo progetto di legge. Ora, con la disposizione dell'art. 22, la spesa per questo nuovo ufficio sarebbe messa a carico della provincia; quindi, proprio quando il Governo intende giustamente a sgravare gli enti locali, comuni, verrebbe invece ad aggravare gli enti locali, provincie.

L'Ufficio centrale ha sentito questa contraddizione, ed ha introdotto nell'articolo un inciso, col quale cerca di attenuare la gravità della disposizione stessa, perchè dico: « ove non possa

provvedervi lo Stato con stabili demaniali ». Questo significa che, in prima linea, sarebbe obbligato a provvedervi lo Stato. Ma praticamente si sa come vanno queste cose. In molte città vi sono effettivamente stabili demaniali, che, con un po' di buona volontà, potrebbero essere destinati a questo nuovo ufficio. Ma si tratta di stabili che sono in possesso di qualcuna delle svariate Amministrazioni dello Stato, le quali troveranno sempre centomila ottime ragioni per non cederli nè in tutto nè in parte. Ora quando la legge dica, che se questi stabili non possono essere messi a disposizione dell'Ufficio scolastico provinciale, v'è sempre chi provvede, si potrà star sicuri che non si trova mai la possibilità di disporne.

Io credo quindi che questa sia una contraddizione bella e buona; come ho già detto, con il criterio informativo nella legge, e che effettivamente, quando lo Stato viene ad assumersi una parte tanto importante nell'amministrazione della pubblica istruzione debba prendere a suo carico anche il provvedere alla prima necessità, e cioè il locale che dovrà ospitare l'ufficio che provvede a questo servizio.

Mi permetto poi di far notare due altre cose.

La prima è questa: che quando si lascia questa alternativa di provvedere i locali dell'ufficio scolastico provinciale, o per mezzo di sacrifici delle provincie, o per mezzo di stabili demaniali, si viene a stabilire una sperequazione tra provincia e provincia, che non è giusta; perchè da questo fatto accidentale che in una città vi siano stabili demaniali disponibili deriverà lo sgravio di una determinata provincia, la quale può trovarsi anche in condizioni abbastanza agiate, mentre un'altra provincia, sia pure poverissima, per il fatto di non avere nel suo capoluogo uno stabile demaniale che possa servire per l'ufficio scolastico, andrà incontro a questo aggravio.

La seconda osservazione che mi permetto di fare è questa. Sono appena due giorni che noi abbiamo inteso in quest'Aula dal capo del Governo parole che a tutti sono suonate gradite e che hanno riscosso l'approvazione unanime del Senato. Queste parole sono le seguenti: « Al credito dello Stato conferisce potentemente l'assetto delle provincie e dei comuni e però ogni possibile sforzo deve essere diretto a tal fine ».

Ora, mi sembra che non si possa chiamar veramente dirigere a questo fine ogni possibile sforzo, quando con una disposizione come quella dell'art. 22, si viene ad aggravare la finanza delle provincie, la quale, è noto a tutti, si trova in condizioni anche peggiori della finanza dei comuni, per questa ragione, che i comuni hanno una certa larghezza di fonti alle quali attingere, mentre la provincia ha un'unica fonte, l'imposta fondiaria, che colpisce soltanto una classe della popolazione.

Per queste ragioni a me sembrerebbe opportuno che l'Ufficio centrale volesse estendere la portata della disposizione che ha introdotto in quest'articolo, proponendo che la spesa di questi locali fosse posta in tutti i casi ed in tutte le provincie a carico dello Stato. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io non vedo alcuna contraddizione in questo articolo.

Non bisogna essere troppo assoluti. La legge crea una situazione in parte nuova, chiama le provincie a provvedere i locali per l'ufficio scolastico e la Deputazione scolastica. Si tratta di una spesa che non merita di essere rilevata: saranno un migliaio od al massimo un migliaio e mezzo di lire per ogni provincia. Ora, che le provincie siano chiamate a contribuire in piccola parte ad un servizio di tanta importanza, mi pare sia una cosa che debba lusingare il loro amor proprio. (*ilarità, commenti*).

Onorevole Dallolio! Io ho qui davanti un disegno di legge presentato da alcuni giorni al parlamento belga, per modificare l'ordinamento della scuola primaria. L'ho aperto a caso, mentre ella parlava, e trovo all'articolo 5 così distribuite le spese per l'istruzione elementare: sei decimi allo Stato, un decimo alla provincia, tre decimi al comune.

Vede dunque, onor. Dallolio, che il chiamare la provincia a contribuire in piccola parte a questa spesa non è una novità. D'altra parte è anche un onore per la provincia dare questo aiuto. Insisto quindi su questo concetto; convengo perfettamente con l'onorevole senatore che tra lo Stato, che vorrà dimostrare di non

avere locali da mettere a disposizione dell'ufficio scolastico, e la provincia, che non vorrà dare questi locali, potrà avvenire che il provveditore rimanga nella strada! Perciò io vorrei pregare l'Ufficio centrale di tornare all'articolo che era stato votato dall'altro ramo del Parlamento. Anzi l'articolo dovrebbe ricevere una determinazione migliore, dovrebbe essere così concepito: « la provincia provvede i locali arredati per il Consiglio, per la Deputazione e per l'ufficio provinciale ».

In ogni modo, domando che l'articolo sia molto chiaro, onde non sorgano ambiguità. Il dire che la provincia fornirà i locali solo quando lo Stato non ha locali demaniali, sarà una fonte di questioni interminabili. Onde io prego il Senato di decidere in questo senso.

RATTAZZI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, *dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto la parola per associarmi interamente alla proposta Dallolio e per rispondere brevemente alle osservazioni dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, il quale ormai ha avute tante manifestazioni di simpatia dal Senato, che non potrà dubitare che le osservazioni che noi gli rivolgiamo contengano qualche intendimento men che benevolo.

L'onor. Credaro nel consacrare tutta la sua attività agli studi e alla istruzione pubblica, non tiene forse abbastanza conto di quella che è la vita pratica del nostro paese, delle nostre provincie...

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sono consigliere provinciale anche io, e di Sondrio...

RATTAZZI. Ma forse pensa più alla cattedra che al Consiglio provinciale (*ilarità*).

Tra le amministrazioni che si trovano in peggiori condizioni sono certo le amministrazioni provinciali. L'onor. ministro sa che, dopo tanti reclami, tre anni fa, se non erro, il Governo ha cominciato a diminuire qualcuno degli oneri che gravano le amministrazioni provinciali. Ma, nonostante questa diminuzione di oneri, non vi è bilancio provinciale che possa continuare ad andare innanzi, salvo che aggravando sempre più l'imposta fondiaria e l'imposta fabbricati.

Le provincie, quasi tutte...

MARIOTTI GIOVANNI. Tutte, tutte.

RATTAZZI. Tutte le provincie si trovano con debiti, reclamano al Governo, e invocano sempre che il Ministero attuale faccia approvare il disegno di legge presentato dal ministro Sonnino, per il quale si attribuirebbe alle provincie una parte delle tasse per migliorare le condizioni finanziarie.

Gli oneri che hanno le provincie sono gravissimi e si riassumono in due che crescono ogni giorno più: strade e manicomi. Ora, se invece di dare alle provincie i vantaggi che proponeva la legge Sonnino, se invece di diminuire gli oneri, andiamo a dire che portiamo un onere nuovo...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. È una continuazione di oneri.

RATTAZZI. No, è un onere nuovo, perchè ora la provincia non deve pensare all'ufficio del provveditore il quale è alle dipendenze, della prefettura. Invece vorremmo dare alle provincie anche questo carico, che, per i primi anni, sarà di tre o quattro mila lire, poichè i locali bisognerà arreararli; poi sarà chiesto il riscaldamento e sorgerà la necessità di tante altre spese alle quali le provincie non potranno resistere.

Ora, onor. Credaro, abbia pazienza, si rivolga al ministro del tesoro e conceda quanto chiediamo; se il Governo non vorrà accordarci vantaggi, che pur sarebbero dovuti, non ci imponga nuovi oneri, e ci lasci come ora siamo. Questa maggiore spesa la metta a carico dello Stato. Ella ha assicurato che si tratta di una spesa minima; del resto, anche se la spesa fosse più considerevole, lo Stato potrà sempre sostenerla, mentre altrettanto non potranno fare le provincie. (*Approvazioni*).

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Io ho assistito con grande interesse al dibattito relativo a questo art. 22; e quando ho sentito l'onorevole ministro della pubblica istruzione leggere a noi, non so bene se un regolamento, o una legge relativa alle scuole del Belgio, in cui si dividono equamente le spese per scuole e maestri fra Governo e provincie, avrei anche desiderato che ci dicesse come là si dividono fra provincie e Governo i tributi. (*Si ride*). Là, ove ancora vivono le antiche tradizioni delle *Provincie Unite*, la provincia riscuote diretta-

mente gran parte dei tributi. Qui in Italia, invece, il Governo si prende tutto; e lascia alle provincie ed ai comuni soltanto le spese, e ogni dì ne aggiunge di nuove.

Le provincie nostre (io non sono presidente di Consiglio provinciale, come l'on. ministro del tesoro, e mi duole di doverle difendere contro di lui) le provincie nostre hanno oggi un solo cespite di entrata; la sovraimposta sopra i terreni e i fabbricati, sovraimposta che oramai non ha più limiti. La legge, a dire il vero, vorrebbe che la sovraimposta non superasse i 50 cent., per ogni lira di imposta principale, ma molte provincie passano già una lira e si avvicinano alle due.

*Voci:* Di più, di più.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Quindi oramai le provincie, per sopperire alle nuove spese che il Governo ogni giorno impone, non sanno più ove rivolgersi; e, per non aggravare enormemente i loro contribuenti di oggi, sono costrette ad aggravare i contribuenti futuri con una lunga serie di debiti. In queste condizioni, aggiungere un nuovo onere alle provincie, pare a me che non sia nè prudente, nè giusto, nè certamente in armonia con ciò che è stato dichiarato qui in quest'Aula, tra gli applausi del Senato, dall'on. Presidente del Consiglio, due giorni addietro.

È vero che questa nuova legge non fu proposta dall'illustre uomo, che l'altro ieri ha dichiarato qui a noi essere tempo ormai di dirigerlo « ogni possibile sforzo » allo scopo di raggiungere « l'assetto finanziario delle provincie e dei comuni ». Ad ogni modo, però, all'Ufficio centrale, nell'udire quelle dichiarazioni, si è aperto l'animo alla speranza di vedere iniziati questi nobili sforzi del nuovo Ministero a favore delle provincie e dei comuni con una modificazione a questo art. 22, in modo che possa diventare migliore dell'articolo che avevamo foggato noi, prima che quelle gradite e ascoltissime dichiarazioni venissero fatte al Senato.

Noi, due mesi addietro, quando ancora non potevamo prevedere le generose preoccupazioni del futuro Governo per l'assetto delle finanze delle provincie e dei comuni, avevamo timidamente aggiunto all'antico articolo ministeriale soltanto la frase « ove non possa provvedervi lo Stato con stabili demaniali ». Ma

l'onorevole senatore Dallolio ha osservato, che, a questo modo, non si avrà mai per l'Ufficio scolastico un locale demaniale, perchè questi locali sono tutti in mano alle Amministrazioni governative, che non li cedono mai, per quante insistenze si facciano dagli enti locali.

E ciò, almeno in parte, è vero. Se le Amministrazioni dello Stato in genere, le Amministrazioni militari, quelle dell'interno, dell'istruzione pubblica, della grazia e giustizia, hanno un locale vecchio ed inadatto, ne fabbricano uno nuovo; ma il vecchio non lo abbandonano mai, perchè a qualche cosa è sempre buono.

Ma, però, l'onor. Dallolio non ha osservato una cosa; che cioè in molte città vi sono diversi locali demaniali affittati; e su questi nessuna amministrazione governativa può vantare diritti. Quando l'amministrazione provinciale dirà al direttore generale del Demanio, dirà al ministro delle finanze: guardate, voi avete il tale locale affittato per poche centinaia di lire, e questo locale sarebbe adattissimo per mettervi gli uffici dell'amministrazione delle scuole, io credo che, nè la direzione generale del Demanio, nè il ministro delle finanze potranno dire di no. Ecco perchè l'articolo, come lo ha foggato l'Ufficio centrale, è un articolo utile e pratico, e non già un articolo inattuabile, come teme l'onor. Dallolio. Esso ha un solo difetto; che non può tornare ugualmente proficuo ovunque, giacchè vi possono essere provincie in cui vi siano locali demaniali affittati, ed altre in cui non ve ne siano; e in queste, per ora, dovrebbero provvedere le amministrazioni provinciali.

Ma intanto, però, la massima è stabilita; e, siccome le conquiste si fanno a poco a poco, quando 30, 40, 50 provincie avranno collocati i loro uffici scolastici in locali demaniali adatti allo scopo, troveremo modo, con altre leggi che si dovranno fare fra poco (e alcune sono già promesse anche in questa stessa legge che stiamo per approvare) troveremo modo, ripeto, di togliere la sperequazione, e di far sì che lo Stato dia i locali anche alle altre provincie, prendendoli in affitto; affitto che, secondo l'avviso dell'onor. ministro dell'istruzione, sarà di sole 1000 lire per ogni provincia, e che, ad ogni modo, anche tenendo conto del continuo aumento dei fitti, non sarà mai gran cosa di più.



Del resto credo che l'Ufficio centrale non possa affatto rinunciare alla sua aggiunta. Solo potrebbe consentire di modificare l'articolo nel senso voluto dal senatore Dallolio; nel senso, cioè, di togliere ogni obbligo alle provincie, e di stabilire senz'altro, fin d'ora, che i locali saranno dati dal Demanio ove vi siano edifici demaniali disponibili, e che saranno presi in affitto a carico dello Stato, ove manchino locali disponibili in edifici demaniali.

RATTAZZI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI, *dell'Ufficio centrale*. La difficoltà dei locali può essere più facilmente superata, molte volte, dalle provincie che non dallo Stato. Io perciò proporrei di mantenere l'articolo come lo ha proposto la Commissione e soltanto di aggiungere un inciso, così concepito: « le spese di affitto ove non vi siano locali demaniali, di riduzione e di arredamento di detti locali saranno iscritte nel bilancio scolastico provinciale a carico del bilancio medesimo ».

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Io ho pochissime cose da aggiungere a quelle che sono state dette dall'onor. senatore Rattazzi, e dall'onor. senatore Mariotti, relatore dell'Ufficio centrale. Dell'arredamento non ne parliamo più, perchè mi pare che l'accoglienza fatta a quest'aggiunta tentata dall'onor. ministro non sia stata la più favorevole: fermiamoci ai locali.

Il ministro dice che le provincie dovrebbero essere lusingate di contribuire alla spesa per la nuova dimora delle scuole, che questo sarebbe per le provincie un onore, ed io posso anche ammettere che questo sia; ma sa l'onorevole ministro quante cose sarebbero un desiderio e un onore per le provincie, e a quante di queste cose le provincie debbono con grandissimo rincrescimento rinunciare? E non a cose che riguardino l'interesse di altre amministrazioni, ma a cose che riguardano gli interessi più vitali delle stesse provincie; e vi debbono rinunciare per questa considerazione, che non si fa nessuna spesa nuova, importi essa o non importi un onore alla provincia, senza ricorrere a quella sola fonte, che è la tasca dei contribuenti. E quando le provincie italiane, che per necessità hanno già tanto du-

ramente trattato i loro contribuenti, debbono ancora peggiorare le loro condizioni, possono sentire da una parte l'onore, ma più forte sentono dall'altra il dolore di questo aggravio che è nuova crudeltà verso i loro amministrati.

Il ministro ha detto: Io desidero ad ogni modo che questo articolo suoni chiaro. Ebbene, se vuole un articolo chiaro, eccolo qua:

Art. 22. — La spesa per i locali destinati per il Consiglio, per la Deputazione e per l'Ufficio scolastico provinciale è a carico dello Stato.

Questo è chiarissimo. (*Si ride*).

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non è chiaro per l'articolo che segue.

DALLOLIO. Aggiungerò solo questo. Sono molti anni che tutti i Governi che si sono succeduti a capo della pubblica cosa, promettono la riforma dei tributi locali, lo sgravio delle provincie e dei comuni. Questa stessa promessa, come dicevo poco fa, è stata solennemente ripetuta due giorni or sono in quest'Aula. Ma io debbo dire che, a forza di sentirla tanto ripetere, il popolo italiano è andato perdendo la fede nell'adempimento di questa promessa; e perchè il popolo italiano, e specialmente le provincie e i comuni possano veramente crederci, perchè possano anche pazientare tutto il tempo che è necessario, e si capisce, perchè il Governo possa provvederci senza danno del bilancio dello Stato, che è in cima di tutti i nostri pensieri, anche più dell'interesse delle provincie e dei comuni, è prudente ed utile dare qualche affidamento; ed il Governo, accettando questo emendamento, il quale porta (lo ha detto il ministro) un piccolo aggravio di fronte alla grandissima spesa che coraggiosamente e meritamente il Governo incontra per la scuola elementare, darà questo affidamento, mostrerà che la sua promessa non è una vana parola. Altrimenti, me lo lasci dire l'onor. ministro, altrimenti questo lamento del Governo sulle condizioni delle provincie e dei comuni potrebbe forse ricordare il leggendario pianto del cocodrillo.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Io che non sono presidente di Consiglio provinciale, nè consigliere, ma sono contribuente provinciale come sono contribuente dello Stato, vorrei intervenire un



poco come mediatore tra le parti belligeranti. (Si ride).

A me pare che la spesa debba veramente essere a carico dello Stato; ma l'esperienza ci insegna che, quando lo Stato deve direttamente sostenere qualche spesa, nelle sedi delle amministrazioni provinciali o comunali, questa spesa risulta sempre infinitamente superiore alla necessaria; perchè mentre i comuni e le provincie si accontentano di quello che è indispensabile quando la spesa grava il loro bilancio, non sono mai contenti appena la spesa grava il bilancio dello Stato.

Io credo dunque che bisognerebbe, nel caso nostro, determinare una somma fissa a carico del bilancio dello Stato, lasciando che con questa le provincie provvedano al bisogno; ammettendo anche un'eccezione, per il caso in cui lo Stato possa direttamente provvedere mediante locali demaniali.

La cosa dovrebbe essere per conseguenza un po' più complicata e non tanto semplice quanto la propone il collega Dallolio; non dico complicata come concetto, ma un po' più complicata come espressione.

Bisognerebbe dire che lo Stato provvede direttamente, là dove può dare locali demaniali, a questi uffici, nel qual caso non resterebbe che la spesa per lo arredamento; e poi bisognerebbe fissare l'assegnamento di una data somma alla provincia, nel caso in cui lo Stato non possa fornire direttamente i locali.

Questa somma dovrebbe essere concordata anche col ministro del tesoro. Stimo che questo sarebbe il modo più giusto, ed anche più equo di ottenere lo scopo.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè anche l'esempio del Belgio non è valso ad intenerire il cuore dell'Ufficio centrale, io pregherei di sospendere la discussione.

Il Governo prenderà accordi coll'Ufficio centrale e porterà qui un articolo ispirato a concetti di equità e di giustizia distributiva.

LUCCA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA, *relatore*. A me pare che la risoluzione si trovi nell'articolo susseguente. Bisogna

rammentarsi che sono stanziati 500 mila lire per spese di ufficio, quindi sono 7 od 8 mila lire che si danno ad ogni Consiglio scolastico provinciale; non c'è alcun ufficio di prefettura che abbia la metà di questa somma; quindi una parte della spesa dell'affitto si può ricavare da quelle 500 mila lire.

Voci. A domani! A domani!

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale, d'accordo col senatore Cavasola avrebbe concretato l'emendamento da apportare all'art. 7 che era rimasto sospeso.

All'art. 7, come è formulato nel progetto dell'Ufficio centrale, sarebbe aggiunto un secondo comma di questo tenore:

« Il termine decorre per le persone e per gli enti direttamente interessati dal giorno della notificazione della deliberazione ad essi fatta in forma amministrativa; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, secondo l'ultimo comma dell'art. 3 ».

Su questa proposta siamo tutti d'accordo, proponente, Ufficio centrale e ministro, quindi mi pare che si potrebbe votarla ora senza attendere di ritornarvi sopra domani.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto all'art. 7: « Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, salvo quanto è stabilito nell'art. 52 della presente legge è ammesso, entro il termine di giorni 30, il ricorso al Ministero della pubblica istruzione.

« Il termine decorre per le persone e gli enti direttamente interessati dal giorno della notificazione della deliberazione ad essi fatta in forma amministrativa; in tutti gli altri casi dal giorno della affissione all'albo, secondo l'ultimo comma dell'art. 3 ».

Pongo ai voti questo articolo, chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Devo comunicare al Senato che il senatore Rattazzi avrebbe proposto un emendamento all'art. 22.

Dovendosi prendere accordi dalla Commissione e dal ministro su questo medesimo articolo, trasmetto ad essi la proposta del senatore Rattazzi con preghiera di riferirne nella seduta di domani.

## Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Variazione ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare;

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni;

Concorso dello Stato nelle spese per i congressi e feste patriottiche. Autorizzazione di fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali telegrafici e telefonici in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno;

Proroga a tutto il mese di maggio dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia e della Somalia per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Conversione in legge dei decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791 e 13 luglio 1910, n. 466.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso regolamentare.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare (N. 378).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della convenzione stipulata il 24 novembre 1910, fra il Governo ed i rappresentanti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Padova, Rovigo, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo Sociale » delle provincie Lombardo-Venete (N. 514);

Costruzione dell'edificio a sede della Regia Stazione enologica sperimentale di Asti (Numero 513);

Per una variazione da apportarsi alla legge n. 111 del 24 marzo 1907, che approva fra l'altro l'impianto delle stazioni radiotelegrafiche di Napoli, Palermo e Cagliari (N. 515);

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali (N. 509);

Modificazioni al ruolo organico del personale del Fondo per il culto (N. 418);

Modificazione al ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti (Numero 419);

Modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale dell'Amministrazione del lotto addetto ai servizi di verificaione, di magazzini e d'ordine (N. 420);

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna) (N. 479);

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta alle ore (18.45).

Licenziato per la stampa il 14 aprile 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.